

Rivista N°: 1/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 25/02/2020

AUTORE: Gaetano Bucci*

DAL GOVERNO DEMOCRATICO DELL'ECONOMIA ALLA CRISI COME DISPOSITIVO DI GOVERNO

Sommario: 1. La Costituzione italiana e il suo programma di trasformazione economica e sociale. – 2. La Costituzione tra attuazione e inattuazione. – 3. Il modello economico-sociale dei trattati europei: il primato della stabilità dei prezzi. – 4. Dal governo democratico dell'economia alla crisi come dispositivo di governo. – 5. Delineare l'alternativa.

1. La Costituzione italiana e il suo programma di trasformazione economica e sociale

Gli esponenti dei partiti di massa che diedero impulso e sostegno alla Resistenza¹ perseguirono non solo il fine di sconfiggere militarmente l'invasore nazista e i suoi alleati della Repubblica Sociale Italiana, ma anche quello di realizzare una profonda trasformazione dell'assetto dello Stato liberale autoritario², cui il regime fascista aveva impresso una forte

* Ricercatore in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Bari.

¹ G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2019, p. 107, sostiene che «lo Stato italiano si è andato costruendo due volte, col (primo) Risorgimento e col "Secondo Risorgimento", come fu chiamata la Resistenza attiva e la Guerra di Liberazione degli ultimi mesi del 1943 e dell'aprile 1945».

² Sulle caratteristiche autoritarie dello Stato liberale, cfr. U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, il Mulino, Bologna, 1989. Sulla svolta totalitaria del regime fascista come risposta alla crisi dello Stato liberale, cfr. F. LANCHESTER, *Il gran consiglio del fascismo e la monarchia rappresentativa*, in *Nomos*, n. 3/2017, pp. 6 ss.; A. MASTROPAOLO, *La corona durante il fascismo tra forma di stato e regime*, in *Riv. AIC*, n. 4/2018, pp. 293-304; F. DE FELICE, *Lo Stato fascista*, in AA.VV., *Matrici culturali del fascismo*, Tipolitografia Mare S.n.c., Bari, 1977, pp. 35 ss.; L. PALADIN, *Fascismo*, in ID., *Saggi di storia costituzionale*, a cura di S. BARTOLE, il Mulino, 2008, pp. 35 ss.; D. GUÉRIN, *Fascismo e gran capitale*, (1936), Erre emme, Roma, 1994, pp. 336 ss.; P. TOGLIATTI, *Lezioni sul fascismo*, Editori Riuniti, Roma, 1967, pp. 3, 8, 14; P. GRIFONE, *Il capitale finanziario*, (1940), Einaudi, Torino, 1971; A. ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino, 2003; AA. VV., *Il regime fascista*, a cura di A. ACQUARONE, M. VERNASSA, il Mulino, Bologna, 1974; E. TRAVERSO, *La violenza nazista. Una genealogia*, il Mulino, Bologna, 2002.

torsione totalitaria³, nel tentativo di salvaguardare le prerogative delle classi dominanti colpite dalla crisi⁴ insorta dopo la fine del primo conflitto mondiale⁵.

Nel corso della lunga fase della Guerra di Liberazione⁶ il potere costituente sociale aveva preceduto, infatti, il potere costituente politico-istituzionale⁷, prefigurando un «modello di democrazia sociale» antitetico al modello di democrazia liberale⁸, da sempre propenso a salvaguardare la supremazia delle classi possidenti sulle classi lavoratrici e dunque disposto a fornire, tutt'al più, una debole tutela alle libertà civili e politiche, ma non ad introdurre, nei confronti delle libertà economiche, i limiti necessari a tutelare la dignità sociale della persona e a garantirne il pieno sviluppo⁹.

I Costituenti che parteciparono alla Resistenza¹⁰ ripudiarono, pertanto, il formalismo delle impostazioni dottrinali di matrice orlandiana¹¹ che in nome della neutralità della scienza

³ Sul corporativismo fascista come criterio di organizzazione blindata del capitalismo, cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi ideologiche. Dopo il referendum del 2006*, Aracne, Roma, 2008, p. 15; G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, cit., p. 19.

⁴ Sulla propensione dei sistemi liberali a fare sfociare le loro endemiche crisi in esiti di tipo reazionario, cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia alla sbarra tra elezioni e referendum costituzionale*, in *La Contraddizione*, n. 149, ottobre-dicembre 2014, pp. 59, 60, 61; G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna: il fascismo e le sue guerre*, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 215; M. L. SALVADORI, *Storia d'Italia. Il cammino tormentato di una nazione, 1861-2016*, Einaudi, Torino, 2018, p. 298. M. LAZZARATO, *Il capitalismo odia tutti. Fascismo o rivoluzione*, DeriveApprodi, Roma, 2019, pp. 26-29, pone in evidenza come il «fascismo storico» sia stato utilizzato, da un lato, per «integrare» le rivendicazioni dei movimenti socialisti al fine di depotenziarne la «portata rivoluzionaria» e di annientarne le «manifestazioni di conflittualità» e, dall'altro, come «agente di un processo di modernizzazione» finalizzato alla ristrutturazione dell'industria nazionale, alla riforma della scuola e del codice civile e all'introduzione di forme di *welfare state*. I «nuovi fascismi» si caratterizzerebbero invece per una commistione tra «neoliberalismo» e «nazionalismo». Si osserva comunque come tutti «i fascismi» - unitamente al «razzismo», al «sessismo» e alle «gerarchie che producono» - siano «inseriti strutturalmente nei meccanismi di funzionamento dell'accumulazione capitalistica e degli Stati».

⁵ Cfr. D. GUÉRIN, *Fascismo e gran capitale*, cit., pp. 321-324, 336 ss., 437- 438, il quale ha paragonato la dittatura fascista a dei «cerchi di ferro» utilizzati dalla borghesia per «consolidare la botte sfasciata» di un capitalismo divenuto «parassitario». Sul fascismo come «*rivoluzione passiva*», cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, a cura di V. GERRATANA, Einaudi, Torino, 1977, rispettivamente, vol. I, pp. 72, 125 e vol. II, pp. 1228, 1324-1325.

⁶ M. L. SALVADORI, *Storia d'Italia*, cit., pp. 306, 307, 309, evidenzia come la Resistenza fu costituita da «tutte le classi, ma la massa dei combattenti fu composta da elementi popolari», i quali erano convinti che «la resistenza armata al nazifascismo [...] dovesse rappresentare il preludio della rottura con il vecchio Stato e della fine del predominio degli strati sociali tradizionalmente privilegiati».

⁷ Cfr. S. D'ALBERGO, *Dalla Resistenza alla Repubblica democratica fondata sul lavoro*, in S. D'ALBERGO, A. CATONE, *Lotte di classe e Costituzione. Diagnosi dell'Italia repubblicana*, La Città del Sole, Napoli, 2008, pp. 15, 16. G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, cit., p. 109, osserva che, dopo la dissoluzione della sovranità statale provocata dalla caduta del regime fascista emerse, dalla Guerra di Liberazione, «un nuovo potere costituente» espressione di una diversa sovranità.

⁸ Sulla guerra partigiana come veicolo di trasformazione dei sistemi dominati dal capitalismo, cfr. S. D'ALBERGO, *Colmare i "vuoti" del "secolo breve"*, in *La Contraddizione*, n. 147, aprile-giugno, 2014, p. 75.

⁹ Sul diritto come «limite» e come «pluralità», cfr. G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, cit., pp. 18 ss. Per una riflessione sul concetto di «limite» nella fase della globalizzazione contrassegnata dalla «dismisura», cfr. R. BODEI, *Limite*, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 77, 91, 98, 102, 106-107, 117, 121.

¹⁰ Cfr. sul tema, G. FILIPPETTA, *L'estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione*, Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 222 ss. Sull'antifascismo come «fondamento costituente», cfr. C. DE FIORES, *La concezione della nazione in Togliatti*, in *Dem. e dir.*, n. 1-2/2011, p. 282.

¹¹ Sui limiti e sui costi dell'egemonia del «metodo giuridico» orlandiano che condiziona tuttora la riflessione dei giuspubblicisti, cfr. G. AZZARITI, *Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato*, in *Dem. e dir.*, n. 1-2/2011, pp. 119, 122, 127, 128, 129, 131, il quale evidenzia come Orlando restò sempre fedele alla sua «visione liberale e autoritaria dei rapporti

erano giunte, negli anni '30 e '40, ad inglobare, entro la cornice dello stato di diritto, le caratteristiche totalitarie del regime fascista¹², raffigurandolo come «sviluppo lineare dei principi autoritari dello stato liberale»¹³.

Per tali ragioni, il «rivoluzionario costituente»¹⁴ Palmiro Togliatti, osservò come «i giuristi» non diedero un «grande aiuto» nel lavoro costituente¹⁵, perché influenzati, in maggioranza, da dottrine «che riconoscono e collocano la sovranità non nel popolo, ma soltanto nello Stato»¹⁶.

sociali» protesa a garantire «gli interessi [...] dell'alta borghesia agraria e professionale». A. LUCARELLI, *Modelli liberali alla Costituente nel pensiero di Vittorio Emanuele Orlando: la conciliabilità tra Rechtsstaat e governo parlamentare*, in AA.VV., *Costituente e Costituzione (1946-1948)*, a cura di A. ATRIPALDI, num. monograf. di *Dir. e cult.*, n. 1-2/1997, pp. 552 ss., pone in evidenza come il pensiero orlandiano quale emerge dal dibattito sulla forma di governo parlamentare in sede di Assemblea costituente risulti «ancorato ai principi autoritari ed élitari del liberalismo classico». Sul tema cfr. anche M. FIORAVANTI, *Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando (1881-1897)*, in ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 173, 175, 176. Sulla concezione orlandiana, se pur in una differente prospettiva interpretativa, cfr. V. TEOTONICO, *Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico*, Bari, Cacucci, 2018.

¹² A. MASTROPAOLO, *La corona*, cit., pp. 306, 317, rileva il «carattere ambiguo» delle ricostruzioni dottrinali degli anni Trenta sulle «trasformazioni costituzionali» introdotte dal fascismo, evidenziando come esse fornirono una sostanziale legittimazione ad una linea di politica costituzionale che mirava all'integrazione della «società nello Stato» al fine di neutralizzare il «conflitto sociale».

¹³ Sull'uso da parte della cultura giuridica tradizionale di categorie che, in nome della «uniformità e coerenza del metodo», prescindono «dalla storia sociale e politica», ponendosi in una prospettiva di continuità con lo «stato di diritto» e ridimensionando così la portata innovativa dei principi fondamentali della Costituzione, cfr. S. D'ALBERGO, *Dalla Resistenza*, cit., pp. 26, 27 e ID., *Storicità del diritto e antistoricità della teoria generale*, in *Dem. e dir.*, n. 1/2009, pp. 215 ss.

¹⁴ S. D'ALBERGO, *Diritto e stato tra scienza giuridica e marxismo*, Sandro Teti Editore, Roma, 2004, pp. 170, 172, 173, 174, sostiene che «la comprensione del nesso tra rivoluzione e potere costituente» costituisce «la base necessaria per identificare il nucleo essenziale della Costituzione».

¹⁵ Cfr. G. FERRARA, *Togliatti, il rivoluzionario costituente*, in ID., *I comunisti italiani e la democrazia. Gramsci, Togliatti e Berlinguer*, Editori Riuniti, Roma, 2017, pp. 65, 105, 106, evidenzia come Togliatti nel corso del dibattito costituente individuò tra le cause della catastrofe nazionale, l'esistenza di una «una classe dirigente» che, pur di tutelare il proprio «interesse [...] egoistico [...] di conservazione», era giunta a tollerare l'instaurazione del regime fascista. S. D'ALBERGO, *La cultura giuridica e Togliatti*, in AA.VV., *Togliatti e la fondazione dello Stato democratico*, a cura di A. AGOSTI, Franco Angeli, Milano, 1986, pp. 273, 274, 276, rileva come nei discorsi di Togliatti alla Costituente, si possano cogliere le caratteristiche dell'approccio storico-critico dei Costituenti marxisti, i quali miravano a superare l'impostazione formalistica di quei giuristi che consideravano «il diritto e lo Stato» come fenomeni caratterizzati da sole «regole», senza conferire idoneo rilievo ai «contenuti» delle stesse.

¹⁶ Cfr. P. TOGLIATTI, *Discorsi alla Costituente*, Editori Riuniti, Roma, 1973, pp. 12, 13. G. FERRARA, *Togliatti, il rivoluzionario costituente*, cit., p. 108, evidenzia come Togliatti considerò inefficace l'ausilio fornito dai giuristi alla redazione del progetto di Costituzione, perché essi - nei «trenta-quaranta anni precedenti» - si erano distaccati «dai principi della vecchia scuola costituzionale [...] pre-orlandiana» - ossia «dai grandi principi delle rivoluzioni borghesi [...] dell'Ottocento» - per aderire ai principi di quella dottrina che colloca «la sovranità [...] soltanto nello Stato» e conferisce «ai diritti individuali [...], un carattere riflesso». Sulle ragioni reali delle «accuse di "non giuridicità"» rivolte da V. E. Orlando alla dottrina giuridica preunitaria, cfr. G. AZZARITI, *Il liberalismo autoritario*, cit., pp. 119, 122 ss., 130-131. Sulla figura di Santi Romano e sul ruolo della teoria degli ordinamenti giuridici, anche «in chiave di sviluppo della scienza giuridica contemporanea», cfr. ID., *Diritto e conflitti*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 77 ss. Per una rivalutazione delle premesse della teoria istituzionalistica e per l'indicazione di un loro sviluppo coerente con le finalità di trasformazione economico-sociale perseguite dalla Costituzione, cfr. A. ALGOSTINO, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 26 ss., 200, 201, 202, 205, 206, che fa riferimento ad una concezione del diritto «pluralista» e «proteiforme» imperniata su un «approccio realistico», la quale si colloca all'interno del conflitto culturale in corso tra il diritto del costituzionalismo democratico-sociale e «il diritto della *global economic governance*». Sulle innovative interpretazioni della crisi dello Stato liberale sviluppate da Santi Romano e Antonio Gramsci, cfr. C. DE FIORES, *La dimensione normativa tra Stato e società in Antonio Gramsci*, in *Dem. e dir.*, n. 2/2017, pp. 58, 59, 60, 61 ss.,

Nel 1945 Giovanni Miele pubblicò del resto un saggio con cui deplorava il conformismo della maggior parte dei giuristi propensi ad adattarsi al mutamento dei regimi perché interessati solo a «razionalizzare l'esistente, in una prospettiva di salvaguardia [...] della dimensione verticale della sovranità» ovvero «del comando che scende dall'alto verso il basso delle esistenze individuali»¹⁷.

Egli sostenne invece la necessità di creare un nuovo ordine democratico nella consapevolezza che tale opera implicava l'avvio di una riflessione critica sulla «complessa realtà dello Stato» e che nello svolgimento di essa, non potevano rappresentare un ruolo di guida ideale quei giuristi, i quali nel passato si erano adagiati sui privilegi garantitigli dal regime fascista e nel presente parevano «altrettanti don Abbondio» impegnati, con il «loro *latinorum*», ad infrenare «la giusta impazienza di Renzo, ossia del popolo»¹⁸.

Non era, insomma, a questi giuristi inclini soltanto a legittimare le scelte del «legislatore di turno» che occorreva rivolgersi per conseguire il fine di porre il diritto al servizio della dignità umana e della giustizia sociale, bensì ai «più svegli» e «più generosi» tra «i giovani studiosi»¹⁹ che - rifiutandosi di mistificare «la storia con il mito di una legalità che assorbe tutti i colori»²⁰ e scegliendo di partecipare alla lotta per l'instaurazione di «un nuovo assetto sociale [...] più umano e più giusto»²¹ - si facevano «portatori del nuovo diritto»²² dell'Italia democratica, ossia di quel «diritto che coincide con la stessa *struttura* della vita sociale»²³ e

70 ss. Sul tema, cfr. anche S. D'ALBERGO, *Il potere sociale nella dottrina di Santi Romano*, in AA.VV., *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, a cura di P. BISCARETTI DI RUFFIA, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 204, 208; ID., *Riflessioni sulla storicità degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2/1974, pp. 457, 459, 460, 462. Sul nesso inscindibile che lega il «diritto» alla «realtà sociale» e, quindi, alla «storia», cfr. G. FERRARA, *Il diritto come storia*, in *Dir. pubbl.*, n. 1/2005, pp. 2 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Storia e costituzione*, in AA.VV., *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino, 1996, pp. 36 ss.

¹⁷ Cfr. G. FILIPPETTA, *L'estate che imparammo*, cit., pp. 246, 247, il quale evidenzia come Miele, nel saggio intitolato *Umanesimo giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, n. 43/1945, p. 105, criticò le caratteristiche della scienza giuridica tradizionale, propensa ad essere «autoritaria sotto i regimi autoritari e democratica nei regimi democratici». Sul ruolo di «fiancheggiatori» del regime fascista, svolto dai «giuristi liberali», cfr. D. QUAGLIONI, *Il "peccato politico" di Vittorio Emanuele Orlando*, in AA.VV., *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. BIROCCHI, L. LOSCHIAVO, RomaTrE-Press, 2015, pp. 384 ss. Sull'apporto fornito dai giuspubblicisti liberali all'elaborazione della politica istituzionale fascista, cfr. anche A. MUSUMECI, *Santi Romano un giurista tra due secoli*, in AA.VV., *I giuristi e il fascino*, cit., pp. 325 ss. Sul tema cfr. P. ALATRI, *Le origini del fascismo. Nei vizi antichi della classe dirigente italiana*, Res Gestae, Milano, 2014, p. 87.

¹⁸ Cfr. G. MIELE, *I giuristi e la Costituente*, (1946), in *Scritti giuridici*, II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 483 e G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 247.

¹⁹ Cfr. G. MIELE, *Umanesimo giuridico*, cit., p. 104, e G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., pp. 247, 248, il quale evidenzia come Miele dedicò il suo saggio: «*Alle giovani vite di Rurik Spolidoro e di Francesco Pinardi, studenti di diritto nell'Università di Pisa, caduti per un ideale di grandezza umana e civile*», ossia a quei «giovani giuristi» che erano stati partecipi «*nella lotta per l'Italia e il suo diritto*» ed avevano sottoscritto «*col prezioso sangue, il programma silenzioso della libertà*».

²⁰ Cfr. L. MOSSA, *Giovani giuristi*, cit., p. 177 e G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 248.

²¹ Cfr. G. MIELE, *Umanesimo giuridico*, cit., p. 105 e G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 247.

²² Cfr. L. MOSSA, *Giovani giuristi*, cit., p. 177 e G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 248.

²³ Cfr. G. MIELE, *Umanesimo giuridico*, cit., p. 104, il quale, nella fase costituente, esortava i giuristi a farsi interpreti, principalmente, del diritto che «*è nell'aria che si respira e viene messo in atto a ogni momento e nei più umili gesti della vita quotidiana*». Sul punto, cfr. G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., 247. V. CRISAFULLI, *Per una Costituzione democratica, (Rinascita, luglio 1946)*, in *Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di S. BARTOLE, R. BIN, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 99, sostenne che «le nuove forme costituzionali» non avrebbero dovuto costituire «una [...] soluzione formalistica di problemi formalisticamente impostati», ma «l'espressione, sul piano giuridico, di strutture economico-sociali democraticamente più avanzate».

che avevano appreso dai loro Maestri antifascisti, come Silvio Trentin il quale preferì rinunciare alla cattedra, ritenendo impossibile insegnare il diritto pubblico in un regime dittatoriale²⁴.

La speranza dell'edificazione di uno Stato democratico venne, quindi, affidata al contributo di quei giovani giuristi che avevano compreso come la situazione disastrosa del presente fosse stata determinata proprio dall'operare dello Stato e del diritto di stampo liberale-autoritario e che avevano, quindi, maturato - anche con loro esperienza resistenziale - una concezione del diritto come strumento per regolare la società sulla base dei principi di libertà e giustizia sociale.

Il nuovo diritto democratico-sociale nacque infatti «dalle vite costituenti» dei tanti che attraverso le bande partigiane instaurarono, nei territori progressivamente liberati²⁵, «i principi fondamentali dell'ordine giuridico della Resistenza», i quali si incunearono infine nell'Assemblea costituente²⁶ ed avanzarono dentro di essa «non solo sulle gambe dei partiti», ma anche, appunto, dei singoli che avevano vissuto «la Resistenza come esperienza valoriale e personale» e che erano pertanto «rimasti segnati» dalla «rottura»²⁷ che «quei prin-

²⁴ Cfr. G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 257. Sulla figura di Silvio Trentin che rinunciò alla cattedra a seguito dell'emanazione di una legge che attribuiva al governo la facoltà di revocare coloro che avessero professato «idee politiche non ortodosse», cfr. N. BOBBIO, *Italia civile. Ritratti e testimonianze*, Passigli, Firenze, 1986, p. 254. Sulla riflessione giuridica di Trentin ispirata a una «visione realistica del diritto pubblico», che lo pose in contrasto con la predominante concezione propugnata dalla scuola orlandiana, cfr. F. CORTESE, *Libertà individuali e organizzazione pubblica in Silvio Trentin*, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 9 ss. Sullo stretto nesso tra «resistenza e diritto pubblico» nell'opera e nell'azione di Trentin, cfr. AA. VV., *Resistenza e diritto pubblico*, a cura di F. CORTESE, Firenze University Press, Firenze, 2016. Sulla vicenda dei dodici professori universitari che nel periodo successivo rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista e che per tale ragione persero la cattedra, cfr. G. BOATTI, *Preferirei di no. La storia dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino, 2001. Per un parallelismo tra le caratteristiche «del clima istituzionale sociale e culturale del primo periodo fascista» e alcune caratteristiche dell'attuale «temperie politico-sociale» contrassegnata dalla «crisi economica» e dall'insorgere di «rigurgiti di autoritarismo», cfr. l'incisiva recensione al libro di Boatti, di C.P. GUARINI, in *Lo Stato. Riv. Sc. cost. e Teor. del dir.*, n. 11/2018, pp. 555, 556.

²⁵ Sui progetti di Costituzione elaborati nel corso della resistenza e sulla «funzione pubblicistica del partigiano», cfr. rispettivamente C. VERRI, *Prove di Costituzione nella Resistenza*, pp. 115 ss., e G. TROPEA, *La funzione pubblicistica del partigiano*, pp. 163 ss. in AA. VV., *Resistenza e diritto pubblico*, cit.

²⁶ Cfr. sul punto, A. COLELLI, *La Costituzione allo specchio. Il processo costituente e le miserie costituzionali del presente*, Ediesse, Roma, 2006, p. 87; N. BOBBIO, *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di M. BOVERO, Baldini & Castoldi, Milano, 1997, pp. 158, 165; C. DE FIORES, *Monarchia, partiti e popolo nel periodo provvisorio (1943-44)*, in AA.VV., *Le idee costituzionali della Resistenza*. Atti del Convegno di Studi, Roma 19-20-21 ottobre 1995, a cura di C. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI, G. MONINA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1977, p. 461. Sul nesso tra la «lotta contro la tirannide nazi-fascista» e la «lotta per il rinnovamento in senso repubblicano e democratico degli ordinamenti politici del nostro Paese», cfr. V. CRISAFULLI, *Oltre la Costituzione*, in *Rinascita*, n. 1/1948, p. 4. G. LATTANZI, *Attualità della Costituzione*, in *Riv. AIC*, n. 3/2019, pp. 399, 400, osserva come la Costituzione italiana a differenza della Costituzione di Weimar non abbia costituito il frutto di «sapienti ingegnerie istituzionali [...] miseramente naufragate», ma della guerra di liberazione dal nazi-fascismo e venne approvata «a grande maggioranza» da un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale mediante un sistema proporzionale ed ha costituito pertanto l'espressione di «un compromesso alto» perché «vi sono confluiti i valori delle diverse forze politiche presenti nel Paese e quindi della società intera», cui è stato affidato il «processo di attuazione».

²⁷ Sul tema, cfr. S. D'ALBERGO, *La cultura giuridica*, cit., pp. 274, 275. Sulla Resistenza, non solo come origine «della Repubblica e della Costituente», ma anche come «momento formativo di quella nuova "morale politica"» che si era «manifestata [...] tra il 1943 e il 1945», la quale «condannava [...] il totalitarismo fascista» e «vedeva nella partecipazione e nell'impegno individuale [...] la possibilità di uscire dallo stato di passività, di inazione e di subalternità, che si era consolidato [...] nell'ultimo decennio di vita del fascismo», cfr. M. FLORES, M. FRAN-

cipi» marcavano «rispetto al passato» e dalle potenzialità emancipative che essi aprivano «agli italiani e alle italiane»²⁸.

Coloro che entrarono nell'Assemblea costituente «con il loro vissuto partigiano»²⁹ ispirato ai valori della sovranità popolare, della giustizia sociale e dell'autogoverno approvarono quindi con largo consenso, i Principi fondamentali della Costituzione, i quali formalizzano quelli simili già scritti con «i fucili partigiani»³⁰ e su tali basi decisero di fondare una nuova forma di stato non più incardinata sulla sovranità degli apparati burocratici, ma sull'autonomia della società³¹.

Essi vollero delineare un modello costituzionale volto al rafforzamento dei diritti civili e politici e, nel contempo, al conseguimento dei diritti sociali e - a differenza delle Costituzioni di stampo liberale - anteposero, pertanto, le norme sui rapporti economici a quelle sull'ordinamento istituzionale al fine di conferire preminenza ad un programma di trasformazione dello Stato e dell'economia finalizzato al superamento delle forme corporative³² sia di tipo fascista³³ che di tipo socialdemocratico³⁴ e all'instaurazione di una democrazia sociale.

ZINELLI, *Storia della Resistenza*, Laterza, Bari-Roma, 2019, pp. XI, XII, 539, 552. Sul tema, cfr. anche C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringheri, Torino, 1991.

²⁸ Cfr. G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., pp. 222, 223, 225, 258, il quale utilizza la locuzione «crogiolo costituente» per definire la fase in cui l'Italia divenne «il teatro della produzione sociale del nuovo diritto democratico». Sulla Costituzione come esito di un processo rivoluzionario e come rottura storica rispetto allo Stato liberale e allo Stato fascista, cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi*, cit., pp. 12, 13; G. FERRARA, *La Costituzione violata*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2013, pp. 6 ss. Sul nesso che lega il diritto, la rivoluzione, il costituzionalismo e le costituzioni, cfr. C. DE FIORES, *Rivoluzione e Costituzione. Profili giuridici e aspetti teorici*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, pp. 145 ss. Sul tema, cfr. S. ROMANO, *Rivoluzione e diritto*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947.

²⁹ Cfr. G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 227. M. FIORILLO, *La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 134-138, osserva come «all'alba della rinascita democratica», venne chiarito che solo coloro i quali avevano partecipato alla Resistenza, avrebbero potuto «partecipare alla rifondazione della democrazia». L'«antifascismo» fu considerato quindi come una «condizione sostanziale di vita vissuta» idonea a legittimare «l'esercizio dei diritti».

³⁰ Cfr. G. FILIPPETTA, *L'estate*, cit., p. 227.

³¹ Cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi*, cit., pp. 13, 14. A. LUCARELLI, *Costituzione e diritto pubblico. Dal liberalismo autoritario allo Stato sociale*, in *Quale Stato*, n. 1-2/2008, pp. 233 ss., sostiene che la Costituzione italiana abbia rappresentato «la chiusura definitiva del diritto pubblico con la Scuola del metodo giuridico orlandiano», ovvero con quel metodo «ispirato ai due cardini dello Stato borghese-autoritario: proprietà privata e contratto». Il «nuovo diritto pubblico costituzionale» ha puntato infatti ad estendere le «forme pubblicistiche al contesto dei rapporti economico-patrimoniali» al fine di garantire la realizzazione delle finalità di «giustizia sociale» e di «eguaglianza sostanziale».

³² Sulla nozione di corporativismo e sulle sue distinte accezioni, cfr. L. ORNAGHI, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Giuffrè, Milano, 1994. Sulle forme del corporativismo moderno e contemporaneo e sulle attuali tendenze neocorporative, cfr. G. PALA, *Le forme del corporativismo. Il neocorporativismo nelle diverse fasi della crisi*, in *La Contraddizione*, n. 10/2004, pp. 41 ss.

³³ Sul tema, cfr. G. SANTOMASSIMO, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Carocci, Roma, 2006.

³⁴ Cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi*, cit., pp. 18, 19, il quale evidenzia, in proposito, come il modello costituzionale italiano risulti più avanzato di quello weimariano che, pur recependo norme di solidarietà sociale ignote alle precedenti Costituzioni liberali, aveva tuttavia confermato il primato della sovranità dello Stato inteso come somma di poteri autoritari e confinato i diritti sociali in una posizione secondaria. Sulle caratteristiche e sulle finalità della Costituzione di Weimar, cfr. F. SAITTO, *Economia e Stato costituzionale. Contributo allo studio della costituzione economica in Germania*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 10 ss. Per una ricostruzione delle vicende della Repubblica di Weimar svolta nella prospettiva di un'interpretazione delle cause attuali della crisi delle democrazie occidentali, cfr. A. WIRSCHING, *Weimar, cent'anni dopo. La storia e l'eredità: bilancio di un'esperienza controversa*, Prefazione di A. BOLAFFI, Donzelli editore, Roma, 2019; G.E. RUSCONI, H.A. WINKLER, *L'eredità di Weimar*, Introduzione di A. BOLAFFI, Donzelli editore, Roma, 1999.

Per tale motivo scelsero di non replicare le caratteristiche delle Costituzioni degli altri Paesi occidentali³⁵ che, sancendo il primato degli esecutivi sulle assemblee elettive, riconfermarono il modello istituzionale liberal-borghese funzionale al dominio dall'alto sulla società e, quindi, garante - anche attraverso l'uso di meccanismi distorsivi della rappresentanza politica - della «stabilità» di una struttura economica improntata agli interessi della proprietà e dell'impresa³⁶.

La Costituzione ha assegnato, infatti, alla Repubblica il compito prioritario di realizzare l'eguaglianza in senso non solo formale, ma anche sostanziale³⁷ e, per tale ragione, ha posto i principi della sovranità popolare³⁸ e del lavoro³⁹ come assi di un processo di trasfor-

³⁵ G. FERRARA, *Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sulla sua effettività a 70 anni dalla redazione (Appunti di un costituzionalista coevo)*, in *Riv. it. per le Sc. Giur.*, n. 8/2017, p. 189, osserva come «il caso italiano» rappresenti «il caso [...] di un ordinamento costituzionale di uno Stato dell'Occidente disegnato in modo da non corrispondere integralmente e rigorosamente al modello di stato capitalistico». Per una diversa lettura, cfr. F. SAITTO, *I rapporti economici. Stato e mercato tra intervento e regolazione*, in AA. VV., *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente*, a cura di F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI, Franco Angeli, Milano, pp. 126 ss. e, ivi, R. BIN, *70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente. Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna, D'Amico e Saitto*, pp. 168, 169.

³⁶ Cfr. S. D'ALBERGO, *Dalla Resistenza alla Repubblica democratica*, cit., pp. 21, 25.

³⁷ Sull'introduzione nella Costituzione del principio di eguaglianza come leva di trasformazione del «panorama storico complessivo», cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 123; G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, cit., p. 115, osserva come l'art. 3, co. 2, Cost. costituisca «la parafrasi normativa delle conclusioni del secondo paragrafo del Manifesto del 1848 di Marx e di Engels». Sul tema, cfr. C. GIORGI, *L'uguaglianza tra diritto e storia (italiana). Momenti e figure di un principio costituzionale*; M. PIANTA, *Diseguaglianze: le ragioni del loro aumento, le politiche che mancano*, ambedue in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2017, rispettivamente, a pp. 55 ss. e a pp. 35 ss.

³⁸ Sul tema, cfr. V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari)*, (1954), in ID., *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 98 ss.; C. LAVAGNA, *Ricerche sul sistema normativo*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 739 ss.; E. TOSATO, *Sovranità del popolo e sovranità dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1957, pp. 3 ss.; G. AMATO, *La sovranità popolare nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1962, pp. 75 ss.; G. FERRARA, *Alcune osservazioni su popolo, Stato e sovranità nella Costituzione italiana*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1965, pp. 269 ss.; M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano*, il Mulino, Bologna, 1998, pp. 87 ss.; C. DE FIORES, *Alcune osservazioni su popolo, stato e sovranità nella Costituzione italiana. A quarant'anni dal contributo di G. Ferrara*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, II, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 169 ss.; M. DOGLIANI, C. TRIPODINA, *La sovranità popolare e le sue forme: la forma rappresentativa*, in AA.VV., *Valori e principi del regime repubblicano. Sovranità e democrazia*, Tomo I, cit., pp. 277 ss.; G. DI COSIMO, *Popolo, Stato, sovranità* e A. MORELLI, *Sovranità popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e dialettica*, ambedue in *Riv. Dir. cost.*, n. 1/2018, rispettivamente alle pp. 11 ss. e 95 ss.

³⁹ Sul fondamento lavorista della Repubblica, cfr. C. MORTATI, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 143 ss. e pp. 277 ss.; U. ROMAGNOLI, *Costantino Mortati*, in AA.VV., *Costantino Mortati e "il lavoro nella Costituzione": una rilettura*, a cura di L. GAETA, Giuffrè, Milano, 2005; M. LUCIANI, *La produzione della ricchezza nazionale*, in AA.VV., *La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant'anni dopo*, a cura di M. RUOTOLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 248 ss.; G. U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, n. 1/2009, pp. 34 ss.

mazione della società e dello Stato⁴⁰ e, dunque, come presupposti di una progressiva transizione al socialismo⁴¹.

Dopo l'enunciazione dei *Principi fondamentali* e il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e dei diritti sociali, la Costituzione ha individuato nel metodo della programmazione economica⁴² (art. 41, 3° co., C.), lo strumento istituzionale idoneo per affrontare e risolvere le questioni riguardanti la qualità della vita e del lavoro dei cittadini ed ha indicato, altresì, una serie di poteri necessari per perseguire i fini sociali da essa prescritti.

Al legislatore è stato riconosciuto infatti il potere di «determinare i limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale» (art. 42, 2° co., C.), nonché quello di «riservare originariamente o trasferire» - «a fini di utilità generale» - «allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale» (art. 43 C.) e infine quello di disciplinare, coordinare e controllare «l'esercizio del credito»⁴³, che può spingersi sino a disporre l'utilizzo del «sistema bancario» come «semplice strumento per la gestione monetaria degli obiettivi della programmazione pubblica»⁴⁴.

⁴⁰ Cfr. S. D'ALBERGO, *Cultura giuridica, stato democratico e fascismo*, in AA.VV., *Per una analisi del neofascismo*, in *Quad. Dem. e dir.*, n. 1, 1975, p. 104. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1991, p. 53, ha osservato come «la trasformazione democratica della società» non potrà realizzarsi, sino a quando il «processo di democratizzazione» non inciderà sui «due grandi blocchi di potere discendente e gerarchico [...], che sono la grande impresa e l'amministrazione pubblica».

⁴¹ Sull'inserimento nella Costituzione, di un insieme di principi fondamentali che costituiscono un ponte verso un orizzonte di tipo socialista, cfr. C. LAVAGNA, *Costituzione e socialismo*, il Mulino, Bologna, 1977, p. 63. P. TOGLIATTI, *Discorsi alla Costituente*, cit., pp. 8, 36, 37, chiari come la Costituzione non avrebbe potuto replicare le caratteristiche di una «Costituzione socialista» che si riferisce a conquiste già realizzate, ma avrebbe dovuto acquisire i connotati di una Costituzione di «democrazia progressiva» volta a una transizione verso il socialismo, sul «terreno della legalità democratica». R. BIN, *70 anni dopo*, cit., p. 168, afferma invece che «la sinistra», nell'Assemblea costituente, non spinse per la creazione di «un sistema economico [...] in senso sociale» o «socialista». Sul ruolo rilevante svolto dal Pci nell'elaborazione della Costituzione cfr., tuttavia, A. AGOSTI, «Partito nuovo» e «democrazia progressiva» nell'elaborazione dei comunisti, in AA.VV., *Le idee costituzionali*, cit. pp. 235 ss.; L. CORTESI, *Nascita di una democrazia, Guerra, fascismo, resistenza e oltre*, manifestolibri, Roma, 2004, pp. 353 ss. D. SASSOON, *La concezione del partito in Togliatti*, in AA.VV., *Togliatti e la fondazione*, cit., pp. 72, 86.

⁴² M. FIORAVANTI, *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in AA.VV., *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, a cura di M. FIORAVANTI, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 17, 18, osserva come la Costituzione abbia affidato al Parlamento il compito di indirizzare, «attraverso grandi leggi organiche», l'azione dei pubblici poteri verso la realizzazione delle finalità previste dall'art. 3, comma 2, il quale rappresenta «una sorta di indirizzo fondamentale» nel campo delle politiche economiche e sociali.

⁴³ P. TOGLIATTI, *Discorsi alla Costituente*, cit., p. 201, evidenziò la necessità di una profonda trasformazione della «direzione della Banca d'Italia», sostenendo che in essa avrebbero dovuto «entrare [...] non soltanto banchieri e capitalisti», ma anche i rappresentanti delle «classi lavoratrici», dei «sindacati» e delle «cooperative». S. D'ALBERGO, *Prefazione*, in P. TOGLIATTI, *Discorsi alla Costituente*, cit., p. XXXV, osserva come Togliatti, rilevando «l'esigenza - oggi particolarmente attuale - di una direzione collettiva della Banca d'Italia», avesse avuto una precisa consapevolezza della necessità di dotare il nuovo ordinamento democratico di strumenti operativi idonei a perseguire le finalità sociali prescritte dalla Costituzione.

⁴⁴ Cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale*, Meltemi, Milano, 2018, p. 74.

La Costituzione ha attribuito quindi al Parlamento⁴⁵ non solo il compito di adottare leggi volte a tutelare i diritti civili e politici mediante l'irrogazione di «sanzioni negative», ma anche quello di emanare «un nuovo tipo di leggi» finalizzate a «supportare i compiti di direzione sociale» dei «meccanismi produttivi»⁴⁶, nell'ambito di «un piano globale»⁴⁷ elaborato con il concorso delle assemblee elettive locali, in quanto organi ricettivi delle istanze espresse nel territorio considerato come «cardine della democrazia di massa»⁴⁸.

Proprio per configurare la programmazione come una nuova forma di potere pubblico-sociale⁴⁹ e non burocratico, la Costituzione ha posto a disposizione anche dei cittadini degli strumenti adeguati ad immettere, nel circuito istituzionale, indirizzi finalizzati a garantire il primato delle utilità sociali sugli interessi ristretti della grande proprietà e dell'impresa.

Basti pensare, a tale proposito, ai partiti politici mediante i quali i cittadini possono concorrere alla determinazione della politica nazionale⁵⁰; ai sindacati tramite i quali i lavoratori possono esercitare non solo un'attività di contrattazione salariale, ma anche di controllo della produzione e al diritto di sciopero che consente di conferire democraticità ai rapporti che si svolgono nell'organizzazione produttiva e nella pubblica amministrazione⁵¹.

⁴⁵ P. INGRAO, *Crisi e riforma del Parlamento*, a cura di M. L. BOCCIA e A. OLIVETTI, Ediesse, Roma, 2014, p. 32, osserva come il Parlamento occupi una posizione «centrale» nel nostro ordinamento costituzionale, sia perché gli è stato attribuito un ruolo preminente «nella decisione legislativa», sia perché gli è stata conferita la titolarità di «poteri di indirizzo, controllo e coordinamento» finalizzati al perseguimento di finalità di «emancipazione sociale». S. D'ALBERGO, «Governabilità» o «trasformazione»? *Il nodo dell'ente intermedio nella riforma dello Stato e nella programmazione democratica dell'economia*, in *Quale riforma*, Pozzi, Gazzada-Schianno (Va), 1982, p. 84, osserva come la Costituzione non abbia delineato gli organi centrali dello Stato come le sedi di un potere impermeabile ai bisogni espressi dalle collettività territoriali, ma come strumenti istituzionali idonei a riceverli e a porli a fondamento degli indirizzi politico-economici.

⁴⁶ Cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi*, cit., pp. 22, 122. A. SOMMA, *Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale*, DeriveApprodi, Roma, 2018, pp. 52, evidenzia come i Costituenti abbiano individuato nella legge lo strumento prioritario della programmazione (art. 41, 3° co., C.) per escludere il governo burocratico dell'ordine economico, nella consapevolezza che solo mediante il ruolo attivo del Parlamento tale ordine avrebbe potuto svilupparsi entro schemi di tipo democratico. Sul rapporto tra legislazione e programmazione stabilito dalla Costituzione, cfr. C. LAVAGNA, *L'intervento parlamentare nell'elaborazione del piano economico*, in *Rass. parl.*, n. 11-12/1964, pp. 538 ss.

⁴⁷ Cfr. S. D'ALBERGO, *Economia e diritto nella dinamica delle istituzioni*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, vol. I, Cedam, Padova, 1998, pp. 805, 807. P. TOGLIATTI, nel *Memoriale di Yalta*, ripubblicato in P. CIOFI, G. FERRARA, G. SANTOMASSIMO, *Togliatti il rivoluzionario costituente*, Editori Riuniti, Roma, 2014, p. 83, osservò come nei più grandi paesi occidentali, si stesse affermando «una programmazione dall'alto nell'interesse dei grandi monopoli» governata dagli «organi dirigenti del Mercato comune», cui occorreva contrapporre «un piano generale di sviluppo economico» elaborato con «metodo democratico», volto a coordinare «le rivendicazioni immediate» della classe lavoratrice con le «riforme della struttura economica».

⁴⁸ Cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi*, cit., pp. 17, 22.

⁴⁹ Cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia politica, economica e sociale tra potere finanziario e «globalizzazione dell'economia»* in *Fen. e soc.*, n. 3/1997, p. 23.

⁵⁰ P. TOGLIATTI, *Discorsi alla Costituente*, cit., p. 106, ha definito «i grandi partiti di massa» come «la democrazia [...] che si afferma», ovvero come gli strumenti utilizzati dalle «classi nuove che sorgono e si organizzano [...], per partecipare alla direzione politica del paese». Sul punto, cfr. D. LOSURDO, *Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale*, Bollati Boringheri, Torino, 1993, p. 300.

⁵¹ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione del potere nell'ordinamento italiano*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 267. Sulle vicende del diritto di sciopero nell'ordinamento italiano, cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., pp. 46-48; M. VILLONE, *Sciopero e solidarietà nella Costituzione italiana*, Jovene, Napoli, 1980; O. ROSELLI, *La dimensione costituzionale del diritto di sciopero. Lo sciopero come indicatore delle trasformazioni costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2005.

La Costituzione ha riconosciuto, insomma, l'esistenza di una divisione in classi della società e ponendosi il fine di superarla ha legittimato il conflitto, fornendo alle parti più deboli gli strumenti per non soccombere e per partecipare alla costruzione di una democrazia capace di soddisfare i bisogni sociali delle classi popolari e medie⁵².

Il disegno espansivo della sovranità popolare che permea tutto l'impianto costituzionale⁵³ conferma dunque il carattere originale di un'impostazione che, a differenza di ogni altra, non considera l'architettura istituzionale come suo preminente oggetto, ma - nella consapevolezza che la trasformazione della società richiede la riforma democratica dello Stato⁵⁴ - stabilisce una connessione coerente tra le forme dei rapporti sociali e le forme organizzative delle istituzioni rappresentative, idonea ad immettere la volontà popolare - espressa nelle dinamiche del conflitto di classe - in tutte le articolazioni della nuova organizzazione dello Stato⁵⁵.

Il principio proporzionalistico, pur non formalmente richiamato nella disciplina concernente la materia elettorale, risulta infatti diffuso nella disciplina di varie materie di natura istituzionale e sociale⁵⁶, ponendosi come strumento essenziale per il potenziamento del pluralismo politico, istituzionale e sociale⁵⁷.

I Costituenti consapevoli del fatto che la scelta del sistema elettorale condiziona le caratteristiche della forma di stato⁵⁸, espressero il loro favore per il sistema proporzionale⁵⁹, il

⁵² Sulla coincidenza tra democrazia e conflitto, cfr. A. ALGOSTINO, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento NO TAV*, Jovene, Napoli, 2011, p. 77; G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 403, 404; ID., *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma, Bari, 2013, p. 169; G. FERRARA, *Il diritto del lavoro e la "costituzione economica" italiana ed in Europa*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005, p. 4; M. DOGLIANI, *I due volti della rinuncia alla politica*, in *Critica marxista*, n. 1/2008, p. 24; S. D'ALBERGO, *Cultura giuridica, stato democratico e fascismo*, in AA.VV., *Per un'analisi del neo-fascismo*, in *Quad. Dem. e dir.*, n. 1/1975, p. 104.

⁵³ V. CRISAFULLI, *Stato, popolo, governo*, cit., p. 98, sostiene come «la sovranità popolare, prima [...] di essere un principio ideologico affermato nel testo costituzionale», costituisca la sua stessa fonte, ovvero la fonte dell'«intero ordinamento della Repubblica».

⁵⁴ Sulla «riforma dello Stato» come «principale riforma economica da realizzare» nella prospettiva dell'attuazione della Costituzione, cfr. P. INGRAO, *Masse e potere*, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 36.

⁵⁵ Cfr. S. D'ALBERGO, *La cultura giuridica*, cit., pp. 278-280.

⁵⁶ Cfr. R. CALVANO, *Appunti per uno studio sui caratteri del diritto costituzionale di voto anche alla luce della legge elettorale n. 165 del 2017*, in *Dem. e dir.*, n.3/2017, p. 10.

⁵⁷ Per una ricostruzione del dibattito costituente sul sistema elettorale, cfr. M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1991; R. CHERCHI, *La forma di governo: dall'Assemblea alle prospettive di revisione costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2009. Sul legame tra forma di Stato democratico-sociale, sistema proporzionale puro e forma di governo parlamentare, cfr. C. LAVAGNA, *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, pp. 849 ss.; G. FERRARA, *Il governo di coalizione*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 52, 53; A. ALGOSTINO, *Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus "costituzione europea"*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2007, p. 2; ID., *La legge elettorale del neoliberalismo*, in *Dem. dir.*, n. 2/2014, pp. 62 ss.; G. AZZARITI, *La riforma elettorale*, in *Riv. AIC*, n. 2/2014, p. 12.

⁵⁸ Cfr. sul punto, il discorso tenuto da P. TOGLIATTI alla Camera dei deputati l'8 dicembre del 1952 con il quale pose in evidenza l'incostituzionalità del disegno di legge in materia elettorale voluto dal governo De Gasperi, proposto da Scelba ed elaborato dal giurista Tesauro, perché predisponendo «artificiosamente» la maggioranza parlamentare, provocava un'alterazione del carattere «rappresentativo» dell'ordinamento costituzionale. Egli sostenne invece la necessità di statuire un sistema proporzionale idoneo a far divenire il Parlamento «specchio del paese» e dunque a porlo nella condizione di riprodurre - come una «carta geografica» - tutti gli ambiti della nazione, evitando così che gli «elementi più considerevoli» potessero far «scompare i minori». Sulle similitudini tra la «legge truffa» voluta dalla D.C. e la «legge Acerbo» con cui i fascisti, nelle elezioni del 1924, riusciro-

quale venne considerato non come un mero meccanismo di traduzione dei voti in seggi, ma come lo strumento istituzionale idoneo ad imprimere impulso al processo di trasformazione previsto dall'art. 3, 2° co., Cost., il quale richiede un collegamento tra il pluralismo politico e sociale, i partiti, le assemblee elettive locali e il Parlamento, nell'ambito di una prospettiva di collaborazione fondata sui valori e sui fini della Costituzione.

Essi decisero, del resto, di adottare la forma di governo parlamentare, perché la reputarono come l'unica capace di conferire operatività ai principi di democrazia sociale, in quanto consente di instaurare un *continuum* tra la sovranità popolare e il Parlamento considerato come luogo di confluenza e sintesi delle istanze provenienti dai territori. Con tale scelta vollero insomma superare la concezione tradizionale dello Stato come apparato di governo e recepire una nuova concezione dello Stato come campo di espansione del potere sociale proveniente dal basso⁶⁰.

Nel sistema dello Stato-comunità, le ragioni della democraticità risultano infatti prevalenti rispetto a quelle della stabilità dei governi⁶¹, sicché lo svolgimento delle funzioni di indirizzo dell'attività economica pubblica e privata venne affidato non solo alle dinamiche della democrazia delegata⁶², ma anche a quelle della democrazia di base e della democrazia diretta chiamate a svolgere una funzione integrativa⁶³ tra l'azione delle istituzioni rappresenta-

no ad impadronirsi del Parlamento, cfr. M.L. SALVADORI, *Storia d'Italia*, cit., p. 364. A. ALGOSTINO, *La legge elettorale*, cit., p. 106, rileva come «il connotato disegualitario e disegualizzante del sistema maggioritario», contrasti con «l'eguaglianza intrinseca alla democrazia».

⁵⁹ D. LOSURDO, *Democrazia o bonapartismo*, cit., pp. 13, 201-203, 248, 300-301, evidenzia come, sin dalla seconda metà dell'Ottocento, le forze politiche espressive del movimento dei lavoratori considerarono il suffragio universale e la rappresentanza proporzionale non solo come strumenti essenziali per conferire pari valore al voto, ma anche per garantire le sorti della democrazia, sicché si opposero costantemente ad ogni proposta finalizzata a introdurre il sistema maggioritario, considerato come un dispositivo volto a consentire alle «classi agiate» e «ai grandi gruppi monopolistici», il controllo sugli «organismi rappresentativi» e, attraverso essi, sulla produzione.

⁶⁰ Cfr. G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, in AA.VV., *Valori e principi del regime repubblicano*, cit., Tomo I, p. 266. Sul Parlamento configurato dalla Costituzione democratico-sociale come «strumento di coordinamento di una pluralità di autonomie territoriali e funzionali e di una varietà di forme ed esperienze democratiche di base» volto a «rispecchiare la società e i bisogni che al suo interno si muovono» e, quindi, non più «come strumento di separazione fra società civile e società politica, fra società reale e società legale», bensì come «centro di unificazione politica», cfr. M. GAMBILONGHI, *Il PCI e la riforma dello Stato negli anni Settanta: centralità del parlamento e "rete delle assemblee elettive"*, in *Dem. e dir.*, n. 1/2016, pp. 169, 170. S. D'ALBERGO, *Potere e diritti nel processo federalista italiano*, in *Quad. del Ponte*, n. 10/2009, il Ponte editore, Firenze, 2009, p. 126, pone in evidenza «la strumentalità della forma di governo parlamentare» rispetto «alle finalità della forma di stato democratico-sociale».

⁶¹ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione*, cit., p. 40.

⁶² Cfr. C. DE FIORES, *Alcune osservazioni*, cit., pp. 178, 179, 180, 182.

⁶³ Cfr. P. INGRAO, *Risposta a Bobbio: democrazia di massa*, in ID., *Masse e potere*, cit., pp. 222-234. M. DELLA MORTE, *Rappresentanza versus partecipazione? L'equilibrio costituzionale e la sua crisi*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 51ss. e p. 177, sostiene che per superare l'attuale crisi della democrazia, occorrerebbe ripristinare il nesso tra «partecipazione e rappresentanza» e specie quello tra «partecipazione e autonomie» posto a fondamento del programma di trasformazione sociale prescritto dalla Costituzione. Sul tema, cfr. anche G. FERRARA, *Democrazia e rappresentanza politica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2005. Sul rapporto fra struttura economica e unità della comunità politica, cfr. M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in AA.VV., *Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana*, Jovene, Napoli, 2014, pp. 16 ss.; F. GABRIELE, *Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della Parte prima (quella "intoccabile") della Costituzione*, in *Riv. AIC*, n. 3/2013, pp. 26, 27.

tive e le istanze delle forze sociali organizzate nel territorio miranti a esprimere nuovi bisogni e a rivendicare nuovi diritti⁶⁴.

In regime di sovranità popolare, la «politica diviene funzione sociale e collettiva» e l'indirizzo politico che viene elaborato primariamente nel seno della comunità sociale⁶⁵, non può essere equiparato alla tradizionale funzione di governo, perché costituisce la manifestazione di un nuovo «potere democratico destinato ad incidere sulla vita delle istituzioni»⁶⁶.

L'impianto organicamente unitario della Costituzione, non consente quindi di utilizzare come canone ermeneutico la nozione di «costituzione economica», perché con essa si mira a isolare la dimensione dell'economia per garantirle una maggiore forza di impatto sulla complessiva realtà sociale⁶⁷. I rapporti di produzione sono stati infatti disciplinati in modo interdipendente con gli altri rapporti sociali proprio per consentire una realizzazione effettiva dei diritti sociali, i quali non sono stati inseriti come un mero e dunque inefficace catalogo, ma sono stati collegati con strumenti di potere per evitare che la loro funzione potesse tradursi in una forma di «liberismo compassionevole»⁶⁸.

I Costituenti vollero quindi imprimere alla Costituzione il carattere di «strumento di garanzia di una nuova prospettiva democratica della vita sociale» e posero pertanto l'«area dei poteri» in posizione servente rispetto all'«area dei diritti», al fine di fornire alla sovranità popolare la dimensione organizzativa idonea all'avvio di un profondo rinnovamento dei rapporti economico-sociali⁶⁹.

⁶⁴ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione*, cit., pp. 174, 175, 235, 240, 245, 267; ID., *La cultura giuridica*, cit., p. 278.

⁶⁵ Sulla distinzione tra la nozione di «concorso alla determinazione della politica nazionale» e quella di «indirizzo politico» e sul rapporto che intercorre tra di esse, cfr. G. FERRARA, *Il governo*, cit., pp. 32 ss. Sulla concezione di indirizzo politico recepita nella Costituzione, cfr. T. MARTINES, *Indirizzo politico*, in *Opere*, Tomo I, *Teoria generale*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 404 ss.; G. FERRARA, *Indirizzo politico e forze politiche nel "contributo" di Martines. A quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines*, in AA.VV., *Indirizzo politico e Costituzione*, a cura di M. AINIS, G. SILVESTRI, L. VENTURA, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 51 ss.; P. MARSOCCHI, *Indirizzo politico, comunicazione, responsabilità. Il programma di governo alla prova dell'opinione pubblica*, in AA.VV., *"Esporre" la democrazia. Profili giuridici della comunicazione di governo*, a cura di P. MARSOCCHI, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 18 ss.

⁶⁶ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione*, cit., pp. 242, 243. Per una critica della concezione «dell'indirizzo politico» come «funzione normativa» che costituisce l'esito della «teoria della costituzione materiale», cfr. ID., *Costituzione «materiale» e potere sociale*, in AA.VV., *Problemi di diritto privato e pubblico. Aspetti teorici ed esegetici*, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 121 ss. Sul tema cfr. anche C. TRIPODINA, *L'"indirizzo politico" nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo*, in *Riv. Aic*, n. 1/2018, pp. 1 ss.

⁶⁷ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione*, cit., p. 322. Per una critica della nozione di costituzione economica, cfr. F. COCOZZA, *Riflessioni sulla nozione di «costituzione economica»*, in *Dir. dell'ec.*, n. 1/1992, p. 82; M. LUCIANI, *Economia (nel diritto costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Utet, Torino, 1990, p. 378; ID., *Costituzione, tributi e mercato*, in *www.apertacontrada.it*, 23/7/2012, p. 1. Tra gli Autori che legittimano la categoria di costituzione economica, cfr. F. MERUSI, *Commento all'art. 47 della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, *artt. 45-47*, Tomo III, Zanichelli, Bologna, 1980; G. BOGNETTI, *La costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma*, Giuffrè, Milano, 1995; ID., *Il modello economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana*, in AA.VV., *Verso una nuova Costituzione*, Tomo I, a cura del "Gruppo di Milano", Giuffrè, 1983, pp. 133 ss.; S. CASSESE, *La nuova Costituzione economica. Lezioni*, Laterza, Bari-Roma, 1995, pp. 3 ss.

⁶⁸ Cfr. S. D'ALBERGO, *Dalla democrazia sociale alla democrazia costituzionale (un percorso dell'ideologia giuridica)*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005, pp. 3, 37.

⁶⁹ Cfr. S. D'ALBERGO, *Dalla democrazia sociale*, cit., pp. 30, 34.

2. La Costituzione tra attuazione e inattuazione

Dopo la fase di «inerzia» del processo di attuazione della Costituzione provocata in realtà dall'«azione impediente» dell'«ostruzionismo di maggioranza»⁷⁰, sospinta dalle dinamiche della «guerra fredda» - ossia della «guerra del capitalismo contro i suoi nemici» - ebbe inizio, nel 1956, la fase del «disgelo della Costituzione»⁷¹ che raggiunse il suo apice nella stagione delle «riforme degli anni '70», nella quale venne approvata la riforma della Rai, della scuola e del diritto di famiglia; adottato lo Statuto dei lavoratori⁷²; attuato l'ordinamento delle Regioni ordinarie⁷³; istituito il Servizio sanitario universale e varata la nuova legislazione previdenziale e assistenziale⁷⁴.

Tali conquiste furono conseguite da un vasto movimento di studenti e lavoratori⁷⁵ che - in un contesto contrassegnato dall'intervento pubblico nell'economia⁷⁶ - rivendicò con le sue lotte⁷⁷ l'attuazione del programma di emancipazione prescritto dalla Costituzione.

⁷⁰ Cfr. C. DE FIORES, *Alcune osservazioni*, cit., pp. 172, 173, 183. Sugli ostacoli posti dalle forze socialmente dominanti al processo di attuazione della Costituzione e specie sulla cd. *conventio ad excludendum* che, determinando l'aprioristica «esclusione dei comunisti [...] dall'accesso al governo», diede l'avvio ad «un uso distorto della forma di governo parlamentare», cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale tra rilancio e delegittimazione*, in S. D'ALBERGO, A. CATONE, *Lotte di classe*, cit., pp. 76-80. Sul tema, cfr. V. CRISAFULLI, *La Costituzione tradita*, in *Rinascita*, n. 3/1953.

⁷¹ Cfr. G. FERRARA, *Per lo storico*, cit., pp. 191, 193.

⁷² Sulle lotte del cd. «Autunno caldo» e sulla conquista dello Statuto dei lavoratori, che consentì alla Costituzione di «varcare i cancelli della fabbrica», cfr. F. BERTINOTTI, *Colpita al cuore. Perché l'Italia non è una Repubblica fondata sul lavoro*, Castelvecchi, Roma, 2015, pp. 22, 23, 27.

⁷³ Per una riflessione sul principio autonomistico svolta «con l'intento di coglierne il nucleo insuperabile» e di «prospettarne una concettualizzazione» funzionale al suo «rilancio», cfr. L. RONCHETTI, *L'autonomia e le sue esigenze*, Giuffrè, Milano, 2018.

⁷⁴ Cfr. G. FERRARA, *Per lo storico*, cit., pp. 198, 199.

⁷⁵ Cfr. C. DE FIORES, *Il principio federalista*, in AA.VV., *Miti e realtà della Seconda Repubblica*, a cura di N. GENGA, F. MARCHIANÒ, Ediesse, Roma, 2012, p. 168.

⁷⁶ Per l'enucleazione del concetto di diritto pubblico dell'economia nell'ambito della dottrina giuspubblicistica italiana, cfr. M. S. GIANNINI, *Le imprese pubbliche in Italia*, in *Riv. delle Soc.*, 1958, pp. 727 ss., il quale analizza, in specie, la questione della natura giuridica delle partecipazioni statali, ossia delle società per azioni incardinate in «enti pubblici di comando». Sul tema, cfr. anche G. MIELE, *La distinzione tra ente pubblico e privato*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. delle obbl.*, 1942, il quale considera enti pubblici, gli enti posti al «servizio» dello Stato. Sul tema cfr., più di recente, S. D'ALBERGO, *Il diritto pubblico dell'economia nelle vicende storiche del diritto*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Gabriele*, a cura di A. M. NICO, Tomo I, Cacucci, Bari, 2016, pp. 411 ss.; A. LUCARELLI, *Scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016. Sulla necessità di costruire, nell'attuale fase della crisi della globalizzazione, un «diritto pubblico europeo dell'economia», ovvero un complesso di principi, istituti e regole idoneo a garantire i diritti sociali ed economici, «a prescindere da esigenze di mercato e di stabilità dei prezzi», cfr. ID., *Il modello sociale ed economico europeo*, in AA.VV., *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona*, a cura di A. LUCARELLI e A. PATRONI GRIFFI, ESI, Napoli, 2009, p. 279; ID., *Principi costituzionali europei, politiche pubbliche, dimensioni dell'effettività. Per un diritto pubblico europeo dell'economia*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, n. 1/2006, pp. 4 ss.

⁷⁷ Sul tema cfr. A. DI GIOVINE, *Dall'approvazione all'attuazione della Carta costituzionale: l'ineluttabile dilazione*, in *Dem. dir.*, n. 4/2005, p. 3. M. REVELLI, *Movimenti sociali e spazio politico*, in AA. VV., *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. II, *La trasformazione dell'Italia. Sviluppo e squilibri*, Einaudi, Torino, 1995, pp. 385 ss. Sul supporto teorico fornito alle lotte per l'attuazione della Costituzione dai giuristi che si riconoscevano nella «concezione alternativa del diritto», i quali diedero vita al «Centro per la riforma dello stato», cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale*, cit., pp. 129 ss. Sull'esperienza del Crs, cfr. il n. 1-2/2010 di *Dem e dir.*, dedicato ai «Cinquant'anni di Democrazia e diritto».

Nel sistema di economia mista delineato dalla Costituzione, l'incidenza dei Principi fondamentali sul terreno della proprietà e dell'impresa fece assumere un'articolazione più complessa ai rapporti pubblico-privato, che consentì di instaurare forme inedite di compenetrazione tra istituti giuridici ispirati a differenti principi, come dimostra la vicenda delle partecipazioni statali⁷⁸, le quali furono destinate a operare nel quadro di una programmazione volta a orientare le scelte di investimento delle imprese pubbliche e private in direzione degli indirizzi elaborati dal Parlamento con il concorso degli enti autonomi territoriali e con la partecipazione delle forze sociali organizzate.

L'intervento pubblico nell'economia seppe convertire quindi gli strumenti già utilizzati dall'ordinamento corporativo per sostenere il meccanismo privato di accumulazione della ricchezza, in dispositivi idonei al perseguimento delle finalità sociali prescritte dalla Costituzione, dimostrando quindi la capacità del nuovo ordinamento di operare innovative simbiosi tra processi di innovazione tecnologica e processi di trasformazione democratica⁷⁹.

In tale contesto le società pubbliche operanti nei settori della produzione di beni e servizi, inserite o meno nell'ambito di «ordinamenti sezionali»⁸⁰, adoperarono gli strumenti flessibili del diritto privato, anziché quelli rigidi del diritto amministrativo, per accrescere l'efficienza della loro azione, nella consapevolezza, tuttavia, che il compito ad esse attribuito fosse quello di perseguire finalità pubbliche e, quindi, non private⁸¹.

Con la Legge 22 dicembre 1956 n. 1589, fu istituito il Ministero delle partecipazioni statali⁸², cui venne attribuito il compito di dirigere e coordinare l'attività delle «imprese con partecipazione statale diretta o indiretta» e si dispose, nel contempo, il distacco di tali imprese da Confindustria⁸³, per porle nelle condizioni di operare nella direzione indicata dal princi-

⁷⁸ Sul tema cfr. M. S. GIANNINI, *Le imprese pubbliche*, cit., pp. 727 ss. Sulla creazione di un inedito sistema a struttura piramidale composto da gruppi di imprese sottoposte a comando pubblico, cfr. S. CASSESE, *L'impresa pubblica come strumento e oggetto della politica economica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, pp. 722 ss. Sugli enti pubblici, cfr. D. SERRANI, *Il potere per enti. Enti pubblici e sistema politico in Italia*, il Mulino, Bologna, 1978.

⁷⁹ Sul punto, cfr. D. CHIRICO, *Per una lettura giuridica della crisi*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Gabriele*, cit., pp. 285, 286; M. L. SALVADORI, *Storia d'Italia*, cit., p. 346.

⁸⁰ Sul tema, cfr. M.S. GIANNINI, *Istituti di credito e servizi di interesse pubblico*, in *Mon. cred.*, 1949, pp. 105 ss.; ID., *Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, vol. II, Cedam, Padova, 1939, pp. 714 ss. Per un'applicazione della categoria di ordinamento sezionale al sistema delle partecipazioni statali, cfr. S. D'ALBERGO, *Le partecipazioni statali*, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 179 ss.

⁸¹ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione*, cit., p. 256.

⁸² Cfr. Legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente: «Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali», la quale, nel primo comma dell'art. 3, stabilì che le partecipazioni dello Stato «verranno inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di economicità». Per una individuazione efficace delle caratteristiche della struttura formale delle società a partecipazione statale, cfr. B. AMOROSO, O.J. OLSEN, *Lo Stato imprenditore*, Laterza, Roma-Bari, 1978, i quali pongono in evidenza come il controllo degli enti di gestione venne trasferito appunto a «un nuovo Ministero delle Partecipazioni statali» e a «un nuovo comitato interministeriale della programmazione economica (Cipe)», il quale venne istituito nel 1967 a seguito dell'introduzione della programmazione economica nazionale, collegando così le società a partecipazione statale con la nuova programmazione economica basata sul ruolo centrale del Parlamento.

⁸³ Cfr. art. 3, co. 2, Legge n. 1589/1956. M.L. SALVADORI, *Storia d'Italia*, cit., p. 372, osserva come il Ministero delle Partecipazioni Statali venne «creato [...] per dare una soluzione organica alla guida del settore pubblico dell'economia» e come esso «agì da propulsore dell'iniziativa e dell'espansione del settore industriale pubblico», tanto che, nel 1961, l'IRI divenne «uno dei maggiori colossi europei e l'ENI un'impresa di alto profilo,

pio di eguaglianza sostanziale, il quale costituisce il «*token*» caratterizzante la Costituzione⁸⁴.

Una scelta che «mise a dura prova la concezione tradizionale del primato del codice civile sui principi costituzionali», i quali erano, del resto, invocati dalle forze politiche di sinistra al fine di ottenere che «il nuovo “inquadramento” delle società» nell'Iri e nell'Eni, rispondesse ad esigenze non solo di «metodo», ma anche di «merito» e che si traducesse pertanto nella loro «sottoposizione ad una politica industriale diversa» da quella sino ad allora prescritta da Confindustria «alle grandi imprese private dedite al profitto [...] ad essa “associate”»⁸⁵.

Gli enti pubblici economici costituirono dunque le strutture portanti del nuovo intervento pubblico nell'economia e, in tale contesto, l'Iri che era stato istituito nel 1933 dal regime fascista per lo svolgimento di funzioni sussidiarie nei confronti dell'iniziativa privata⁸⁶, venne conservato e riqualificato, riuscendo a conseguire «straordinari progressi», anche perché creò «una rete infrastrutturale che nessun privato avrebbe mai potuto realizzare», la quale divenne un presupposto determinante per l'avvio del «miracolo» economico⁸⁷.

Con la Legge 10 febbraio 1953, n. 136, era stato inoltre istituito l'ENI⁸⁸ che, con la guida di Enrico Mattei, seppe «recuperare e valorizzare» alcune società fondate negli anni del fascismo operanti nell'ambito della distribuzione petrolifera (Agip), della raffinazione petrolchimica (Anic) e della distribuzione di gas (Snam), le quali non solo fornirono «abbondanti risorse energetiche» alle «imprese metalmeccaniche specializzate nella produzione di beni capitali e di beni di consumo durevole», contribuendo così allo sviluppo industriale del paese e alla connessa rinascita economica⁸⁹, ma acquisirono anche una rilevante dimensione internazionale e vennero pertanto utilizzate come strumenti di una politica estera non asservita agli interessi dei gruppi oligopolistici privati e dei governi delle grandi potenze occidentali⁹⁰.

Negli anni del primo governo di centrosinistra, ovvero nella fase di avvio della programmazione economica, venne approvata la nazionalizzazione del sistema elettrico tramite

attivamente impegnata su scala internazionale nella ricerca degli approvvigionamenti energetici di cui necessitava il Paese».

⁸⁴ Cfr. M. LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, cit., pp. 373; F. GABRIELE, *Premesse costituzionali alla programmazione economica*, in *Civitas*, n. 2/1970, pp. 1-12.

⁸⁵ Cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra le antitesi*, cit., pp. 87, 112.

⁸⁶ Cfr. S. D'ALBERGO, *Costituzione e organizzazione*, cit., pp. 88, 90.

⁸⁷ Cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità*, cit., pp. 68, 71. Sul punto, cfr. anche A. CATONE, *L'Italia dopo la “guerra fredda”*, in S. D'ALBERGO, A. CATONE, *Lotte di classe e Costituzione*, cit., p. 201.

⁸⁸ V. Legge 10 febbraio 1953, n. 136, concernente: «Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)».

⁸⁹ Cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità*, cit., p. 69; A. CATONE, *L'Italia dopo la “guerra fredda”*, cit., p. 200.

⁹⁰ Sulla tragica vicenda di Enrico Mattei, partigiano, poi commissario dell'Agip e infine fondatore dell'ENI, cfr. i saggi di N. PERRONE, *Obiettivo Mattei*, Gamberetti editrice, Roma, 1995; ID., *Enrico Mattei*, il Mulino, Bologna, 2001, dai quali si evince come tra le cause dell'«abbattimento» dell'aereo sul quale viaggiava, non vi fosse tanto «l'ostilità» delle sette società private statunitensi che controllavano l'economia petrolifera mondiale, quanto piuttosto l'avversione del governo americano e dei suoi servizi segreti verso le linee di politica estera perseguite dallo stesso Mattei, le quali rischiavano di incrinare l'egemonia degli USA nel mondo. Sul tema cfr. anche F. BRIATICO, *Ascesa e declino del capitale pubblico in Italia*, il Mulino, Bologna, 2004; M.L. SALVADORI, *Storia d'Italia*, cit., pp. 371, 372.

l'istituzione dell'ENEL⁹¹ e venne inoltre istituito l'EFIM, ovvero un altro importante ente di intervento statale nel settore dell'industria manifatturiera⁹².

Coerentemente con il modello di governo democratico dell'economia delineato dalla Costituzione, anche la politica monetaria venne considerata uno strumento subordinato alla politica economica destinata a perseguire finalità sociali e quindi anche il «risparmio» e il «credito» vennero orientati verso la realizzazione di investimenti produttivi capaci di accrescere la giustizia nei rapporti economico-sociali⁹³.

Nel corso degli anni Sessanta si giunse, in particolare, «a prospettare un complesso meccanismo legislativo di programmazione dell'economia» impostato «per obiettivi e terreni di intervento» e dotato di una «una pluralità di strumenti» idonei ad incidere «sugli orientamenti della produzione»⁹⁴.

La prima esperienza di «programmazione economica»⁹⁵ venne realizzata infatti nella fase del primo centrosinistra⁹⁶, quando il Parlamento decise di approvare il «*programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970*» finalizzato al «*superamento degli squilibri territoriali e sociali*» generati dallo «*sviluppo economico*» mediante «*una politica costantemente rivolta alla piena occupazione e alla più umana e alta valorizzazione delle forze di lavoro*»⁹⁷.

Il cd. Piano Giolitti pose infatti le premesse per una crescente presenza dello Stato nell'economia prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per le grandi aziende di «comunicare i progetti di investimento agli organi della programmazione, in modo da verificarne la conformità agli obiettivi del programma»⁹⁸.

⁹¹ V. Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente: «*Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche*».

⁹² V. DPR 27 gennaio 1962, n. 38, concernente: «*Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica*», il quale, nel 1969, in armonia con la sua vocazione di ente polisettoriale, venne rinominato: *Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera*.

⁹³ Sul nesso esistente tra l'art. 3, 2° co., l'art. 41, 3° co. e l'art. 47 della Costituzione, che implica la necessità di inquadrare anche le attività finanziarie nell'ambito della programmazione democratica dell'economia, cfr. U. ALLEGRETTI, *Il governo della finanza pubblica*, Cedam, Padova, 1971, pp. 17, 80, 244, 245. Sul punto cfr. anche, G. REPETTO, *Responsabilità politica e governo della moneta: il caso BCE*, in AA.VV., *La responsabilità politica nell'era del maggioritario e nella crisi della statualità*, a cura di G. AZZARITI, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 299, 300.

⁹⁴ Cfr. P. INGRAO, *Crisi*, cit., pp. 41, 44.

⁹⁵ F. GABRIELE, *Premesse costituzionali*, cit., p. 1.

⁹⁶ Cfr. sul punto, M. CARRABA, *Un ventennio di programmazione, 1954-1974*, Laterza, Roma-Bari, 1977.

⁹⁷ V. Legge 27 luglio 1967, n. 685 concernente: «*Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70*», nel cui *Allegato* si evidenziava come mediante l'adozione del programma economico nazionale, si fosse intrapreso «*il cammino, certo non facile, della costruzione di una programmazione democratica, che deve garantire il progresso nella libertà*». Per una critica al documento di programmazione (1966-70), che sancì la «preminenza [...] del governo sul parlamento e sulle regioni» e non rimarcò il ruolo di «controparti» delle «istituzioni rappresentative» e delle «organizzazioni sindacali», considerandole al pari delle «grandi imprese», «*soggetti della programmazione*», cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale*, cit., p. 103,

⁹⁸ Cfr. A. HÖEBEL, *Il PCI di Luigi Longo (1964-1969)*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma, 2010, pp. 59, 60, 118-120, il quale rileva come il Pci espresse un giudizio interlocutorio sul «piano Giolitti», ma criticò il successivo «piano Pieraccini», perché lo considerò subalterno agli interessi dei grandi gruppi privati, in quanto rinunciava al controllo sugli investimenti per privilegiare la «politica dei redditi».

Nella fase successiva degli anni Settanta contrassegnata dalle grandi lotte operaie, le forze sociali e politiche rappresentative del movimento dei lavoratori propugnarono e in alcuni ambiti (industriale; sanitario) riuscirono ad imporre la sperimentazione di un tipo di programmazione democratica dell'economia⁹⁹ impostata sul collegamento tra le forme della «democrazia di base» (consigli di fabbrica; consigli di zona)¹⁰⁰, la rete delle assemblee elettive locali e il Parlamento¹⁰¹, alla quale venne assegnato non solo il compito di conseguire gli obiettivi del *welfare state*, ma anche quello di esercitare una forma di controllo pubblico-sociale sugli investimenti delle grandi imprese per indirizzarli verso la realizzazione dei fini indicati dalla Costituzione, specificati dalla contrattazione collettiva e trasfusi, tramite essa, nelle leggi regionali e statali¹⁰².

In quella fase anche le Regioni, nei loro primi Statuti, adottarono la programmazione come «asse di riferimento» dei loro rapporti con gli altri enti autonomi e con il Parlamento e si qualificarono come «soggetti della programmazione», titolari del potere di partecipare «con proprie autonome proposte», al processo di elaborazione del «programma economico nazionale»¹⁰³. Coerentemente con la nuova concezione della «Repubblica delle autonomie»¹⁰⁴

⁹⁹ Cfr. sul tema, M. GAMBILONGHI, *Controllo operaio e transizione al socialismo. Le sinistre italiane e la democrazia industriale tra anni Settanta e Ottanta*, Aracne editrice, Canterano (RM), 2017, pp. 235 ss.

¹⁰⁰ Sul «diritto alle informazioni sui piani di impresa» conquistato dalle lotte operaie degli anni Settanta, le quali utilizzarono la contrattazione collettiva come strumento di programmazione finalizzato a incidere non solo sui salari, ma anche sugli investimenti, cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale*, cit., pp. 113-115. M. GAMBILONGHI, *Il PCI e la democrazia industriale. Consigli di fabbrica e partecipazione conflittuale*, in *marxismo oggi-online*, 10/6/2019, pp. 3, 4, osserva come nelle teorizzazioni del gruppo dirigente del PCI, il «controllo operaio e sindacale degli investimenti» - il quale si sarebbe dovuto realizzare (come avvenne effettivamente in alcuni ambiti della produzione) «nelle forme organizzative e "istituzionali"» dei «consigli di fabbrica», delle «conferenze di produzione» e dei «piani d'impresa» - venisse configurato come «cellula di base di una programmazione non tecnocratica», ovvero come «primo momento di quella ascesa delle classi lavoratrici alla direzione dello Stato». Sul ruolo svolto dai «consigli di fabbrica» e dai «consigli di zona» nella programmazione economica, cfr. P. INGRAO, *Risposta a Bobbio*, cit., pp. 233, 234.

¹⁰¹ Sulla proposta del PCI negli anni Settanta, di conferire un'effettiva «centralità» al Parlamento e alla «rete delle assemblee elettive», nella «determinazione dell'indirizzo politico generale», cfr. M. GAMBILONGHI, *Il PCI e la riforma dello Stato*, cit., p. 174. Sul Parlamento come luogo di convergenza e di unificazione delle domande provenienti dai territori, cfr. C. LAVAGNA, *L'intervento parlamentare*, cit., p. 544.

¹⁰² Cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale*, cit., p. 102. M. GAMBILONGHI, *Il PCI e la democrazia industriale*, cit., pp. 4, 5, 6, richiama le forme di «partecipazione conflittuale» sperimentate dal movimento operaio nel corso degli anni Settanta, le quali non limitarono la loro azione alla dimensione dell'«unità produttiva», ma la estesero anche alla più vasta dimensione della «politica economica nazionale», col fine di limitare l'autonomia del potere economico e quindi di trasformare il «modello di sviluppo complessivo». Nel corso delle lotte del c.d. «autunno caldo» venne elaborato un «modello di relazioni industriali» nell'ambito del quale la contrattazione collettiva fu utilizzata come strumento di «dialettica permanente» e dunque di condizionamento del processo di determinazione degli indirizzi politico-economici locali e nazionali. Tale modello venne recepito dapprima nello Statuto dei lavoratori e in seguito nei «testi degli accordi» posti a base dei «rinnovi contrattuali del '72, del '75 e del '76», i quali conferirono ai sindacati poteri di informazione e di controllo in materie rilevanti per la qualità della vita, del lavoro e del territorio. In tale contesto, il «movimento operaio» si pose quindi come «fattore di rinnovamento dell'essenza stessa del costituzionalismo», perché ritenne essenziale «ai fini della costruzione di una società sostanzialmente democratica», la necessità di «limitare il potere» non solo politico, ma anche economico-sociale.

¹⁰³ Cfr. art. 4 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (L. 342/1971); art. 5 dello Statuto della Regione Toscana (L. 343/1971). Sul tema, cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione tra democratizzazione e modernizzazione*, ETS, Pisa, 1996, p. 114., il quale pone in evidenza come le lotte del movimento operaio negli anni settanta, contestarono la «programmazione verticistica» posta in essere dai governi di centro-sinistra e rivendicarono una «programmazione democratica dal basso» volta a «incidere nel sistema centrale del potere», la cui forma venne delineata nei primi Statuti regionali, i quali considerarono le Regioni non nell'ottica del mero «decentra-

che recepisce «una prospettiva di sovranità popolare “diffusa” nel territorio» diretta «a qualificare in senso democratico il rapporto fra società e stato», il territorio stesso venne considerato come «luogo di articolazione del potere sociale»¹⁰⁵ e quindi come «spazio politico» in cui «la comunità» determina «le forme della propria convivenza» non solo di livello locale, ma anche nazionale, sovranazionale e internazionale¹⁰⁶.

Nel corso del dibattito sulla programmazione emersero quindi due differenti concezioni: l'una, sostenuta dalla sinistra socialista e comunista, che mirava a vincolare le decisioni di investimento delle imprese conformemente agli indirizzi elaborati dal Parlamento con la partecipazione delle assemblee elettive regionali e locali e l'altra, appoggiata dalle forze di centrosinistra, che puntava a realizzare una «programmazione indicativa», la quale finì col prevalere sortendo l'effetto di depotenziare la facoltà dei pubblici poteri di orientare l'attività degli operatori economici a fini sociali, perché restrinse l'attività programmatica al solo profilo metodologico del coordinamento tra pubblico e privato.

Il sistema delle partecipazioni statali, l'ordinamento pubblicistico del credito e l'intermediazione pubblica del risparmio privato costituirono quindi le strutture portanti di un programmazione economica che, sulla base della spinta di un grande movimento di cittadini e di lavoratori, riuscì ad ottenere, comunque, rilevanti conquiste sul terreno dei diritti sociali ed a «lasciare tracce di un percorribile processo di democratizzazione dello Stato e di socializzazione dell'economia».

mento», ovvero come strumenti di un «potere discendente», bensì come «soggetti autonomi della programmazione economica nazionale» e conferirono agli enti locali e alle organizzazioni lavoratori, il diritto di partecipare al processo di elaborazione del piano.

¹⁰⁴ C. DE FIORES, *Il principio federalista*, cit., p. 165, osserva come, in Italia, lo Stato liberale sia nato come «Stato rigidamente accentrato» che non prevedeva «istanze di autogoverno, né autonomie locali degne di questo nome». Sulla negazione delle autonomie locali nel regime fascista cfr. M. LUCIANI, *Unità nazionale e principio autonomistico alle origini della Costituzione*, in AA.VV., *Le idee costituzionali della resistenza*, cit., p. 73. Sull'assetto degli enti territoriali nello Stato liberale e nello Stato fascista, cfr. G. LUCHENA, *Gli enti della intercomunità: le Unioni di comuni*, Cacucci, Bari, 2012, pp. 21 ss. Sulla «Repubblica delle autonomie» non come «somma di apparati sovrapposti alla società (Stato-apparato)», ma come «entità deputata ad esprimere le domande avanzate dalle forme del pluralismo (Stato-comunità)», cfr. S. D'ALBERGO, *Potere e diritti*, cit., p. 122.

¹⁰⁵ Cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale*, cit., pp. 67, 110. Sul ruolo delle Regioni nella fase ascendente e discendente della programmazione economica, cfr. F. GABRIELE, *Il regionalismo tra crisi e riforme costituzionali*, in *Riv. AIC*, n. 4/2014, p. 4.

¹⁰⁶ Sulla concezione della «programmazione democratica dell'economia» come matrice delle «riforme di struttura» e specie della riforma sanitaria (L. 833/1978) che venne impostata sul ruolo delle USSL come enti strumentali dei Comuni, i quali «garantivano un'ampia partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche non solo socio-sanitarie, ma anche ambientali», ponendo così le basi per lo sviluppo di un processo di «riforma democratica dello Stato», cfr. M. GAMBILONGHI, *Governare lo sviluppo: il PCI e la programmazione economica negli anni Sessanta*, in *Materialismo storico*, 2017, n. 1, pp. 333, 339 e G. JEAN, *40 anni di sanità e welfare in Italia*, in *www.gramscioggi.org*, novembre 2019, p. 9. C. DE FIORES, *Il principio federalista*, cit., p. 168, osserva come a differenza della fase attuale dominata dall'«ideologia leghista» che raffigura lo Stato come «nemico», nella fase dell'attuazione della Costituzione, esso venne considerato invece come «il principale veicolo di integrazione e coesione fra i cittadini e i territori» e si diede pertanto avvio alla costruzione dello «Stato regionale», in cui agli enti autonomi venne attribuito un ruolo incisivo nei processi di «definizione» degli «assetti della Repubblica». Sul rapporto tra «territorio», «autonomia» e «autodeterminazione», cfr. B. PEZZINI, *Il principio costituzionale dell'autonomia locale e le sue regole* e L. RONCHETTI, *Territorio e spazi politici*, ambedue reperibili in *www.gruppodipisa.it*, 6 giugno 2014, rispettivamente, a p. 3 e pp. 9, 10.

Un disegno di trasformazione «percorribile», appunto, ma non «percorso sino in fondo»¹⁰⁷, perché l'opera di costruzione di una programmazione democratica dell'economia, venne dapprima osteggiata e infine neutralizzata dai grandi gruppi oligopolistici interessati a svincolare le decisioni di investimento dai «lacci e laccioli»¹⁰⁸ che ostacolavano il pieno perseguimento delle finalità di profitto e impedivano altresì il passaggio «verso una nuova costituzione»¹⁰⁹ fondata sui principi della «governabilità» e della «stabilità economica»¹¹⁰.

Nel corso della seconda metà degli anni Settanta, le aspirazioni ad una programmazione democratica dell'economia di tipo «globale e vincolante» dovettero cedere il passo, in virtù di un mutamento nei rapporti di forza, dapprima ad una programmazione «indicativa» e in seguito ad una programmazione «settoriale» e «per obiettivi» e infine ad una programmazione «finanziaria»¹¹¹ volta a subordinare le decisioni del Parlamento concernenti l'attuazione dei diritti sociali, ai vincoli imposti da una politica di bilancio preordinata a sostenere le scelte produttive delle imprese¹¹².

Nonostante «un'importante presenza dello Stato e delle sue diverse articolazioni nei fatti economici» e pur in presenza dell'impulso impresso dal movimento dei lavoratori per una programmazione vincolante, la programmazione economica posta in essere dai governi di centro-sinistra, non riuscì a valicare i confini «di un approccio di tipo meramente indicativo», il quale si rivelò inidoneo ad «affermare indirizzi autonomi e alternativi rispetto alle necessità del meccanismo di accumulazione privata»¹¹³.

Nel corso del tempo, si assisterà del resto ad un mutamento degli orientamenti di politica economica e quindi della «strategia di riforma e trasformazione sociale» del PCI, il quale a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, inizierà a dismettere le «parole d'ordine

¹⁰⁷ Cfr. S. D'ALBERGO, *Economia e diritto*, cit. p. 807.

¹⁰⁸ L'espressione è stata utilizzata da G. CARLI, *Lacci e laccioli*, Luiss University Press, Roma, 2003, per criticare i limiti posti dalla Costituzione all'attività economica privata.

¹⁰⁹ Cfr. sul tema, AA.VV., *Verso una nuova Costituzione*, Tomo I e II, a cura del "Gruppo di Milano", Giuffrè, 1983. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. II, cit., pp. 1000, 1001, ha osservato come «a mano a mano che illanguidisce la tendenza» verso «una Costituente democratica [...], si rafforza la tendenza "costituentista" alla rovescia che [...] minaccia un colpo di stato reazionario».

¹¹⁰ Cfr. sul punto, F. MERUSI, *Commento all'art. 47 della Costituzione*, cit.; G. BOGNETTI, *Il modello economico*, cit.

¹¹¹ Cfr. D. CHIRICO, *Per una lettura giuridica*, cit., p. 307.

¹¹² Sui diritti finanziariamente condizionati, cfr. F. MERUSI, *Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale*, il Mulino, Bologna, 2002; ID., *Diritto contro economia. Resistenze istituzionali all'innovazione economica*, Giappichelli, Torino, 2006.

¹¹³ Cfr. M. GAMBILONGHI, *Governare lo sviluppo*, cit., p. 354, il quale osserva come nonostante le elaborazioni teoriche dei comunisti sul tema della programmazione non differissero eccessivamente da quelle dei socialisti, il tipo di piano che venne delineato, prima da Giolitti e poi da Pieraccini, si discostò notevolmente da tali premesse, a causa della «coabitazione governativa» del PSI con la DC. La politica di programmazione rivelò pertanto considerevoli limiti sia sul terreno della «definizione [...] delle competenze degli organi [...] politico-elettivi» - lasciando così un ampio spazio alla discrezionalità degli organismi di natura tecnica (Banca d'Italia) in materia di governo dell'economia e dei flussi finanziari - sia sul terreno della spesa pubblica deputata a «sostanziare l'intervento statale», la quale - in assenza «di procedure e ruoli precisi capaci di affermare la centralità degli organi politici legittimati democraticamente nel processo di definizione delle finalità di allocazione delle risorse pubbliche» - continuò a conservare un «carattere indifferenziato» e quindi ad essere determinata mediante modalità di «negoziante condotta da soggetti privati o parastatali, a latere e al di fuori di quella pubblicità che dovrebbe [...] caratterizzare [...] l'azione dei poteri pubblici», pervenendo al risultato di porre in essere una politica industriale ispirata non già ad un disegno di sviluppo organico e coerente, bensì «alla logica dei finanziamenti a pioggia».

della *programmazione democratica* e del *governo democratico dell'economia*¹¹⁴, per giungere a recepire, nell'ambito della propria cultura politica, «concetti propri dell'armamentario teorico monetarista e neoliberalista», che lo indussero a trasformare le originarie posizioni in materia di «politica dei redditi», di «rapporto tra salari, profitti e produttività» e di «autodisciplina sindacale», nella direzione di un'«accettazione unilaterale» della politica «dei sacrifici e della moderazione salariale [...], totalmente sganciata da un più ampio controllo concertato delle variabili macroeconomiche e quindi da una logica di contropartite per il mondo del lavoro»¹¹⁵.

Nel contesto di tale prospettiva «il maggior partito comunista dell'Occidente», finirà con l'aderire, in modo acritico e subalterno, all'orizzonte del «social-liberismo», il quale sin dalla prima metà degli anni Ottanta, era riuscito a porsi come «nuova cornice ideologica delle socialdemocrazie europee»¹¹⁶.

Con l'adozione delle politiche di contenimento finanziario vennero poste pertanto le premesse per l'avvio del processo di omologazione dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e quindi di recepimento degli obiettivi della europeizzazione neoliberalista, i quali cominciarono ad essere condivisi anche dai gruppi dirigenti del centrosinistra e dello stesso partito comunista¹¹⁷.

Nel 1978 venne approvata infatti la «legge finanziaria»¹¹⁸ che convertì la programmazione economica imperniata sul ruolo centrale del Parlamento e sul primato del sociale, nella

¹¹⁴ M. GAMBILONGHI, *Governare lo sviluppo*, cit., p. 355, sostiene che la concezione del «governo democratico dell'economia» elaborata dai comunisti condividesse, con le altre e differenti concezioni formulate dalla sinistra europea, la convinzione secondo cui «attraverso un doppio movimento» (dal basso, ovvero dal livello sociale e dall'alto, ovvero dal livello statale) e mediante l'«immissione» nei processi di elaborazione degli indirizzi di politica economica «di soggetti e di finalità antagonistiche alla pura logica di mercato», sarebbe divenuto possibile «sottrarre spazio al calcolo puramente economico» e soprattutto «reagire alla condizione di merce della forza lavoro e agli effetti negativi della gestione privata dell'accumulazione».

¹¹⁵ M. GAMBILONGHI, *Governare lo sviluppo*, cit., pp. 355, 356, pone in evidenza come a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, cominci a prevalere nell'orientamento politico e culturale del PCI, la posizione della «componente riformista» (cd. «migliorista»), ispirata a «una concezione "sacrificale" dell'austerità» imperniata sul «deflazionismo salariale» e sul «contenimento della conflittualità» e quindi influenzata dai canoni della «teoria monetarista», in quanto incentra «la lotta all'inflazione sulla sola componente salariale» e reputa che il maggiore spazio conferito al profitto, sia pur a scapito del salario, si traduca in maggiori investimenti e quindi in maggiore occupazione. Sulle cause del fallimento dei programmi economici nazionali (1966-1970 e 1971-1975) e sul prevalere della politica dei redditi, la quale evocava «l'esistenza di una pretesa contapposizione fra incrementi dei salari e sviluppo economico», cfr. S. ZANGIROLAMI, *Economia politica marxista e crisi attuale*, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 90 ss.

¹¹⁶ Cfr. P. FAVILLI, *Il riformismo e il suo rovescio. Saggio di politica e storia*, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 113 ss. e 139, il quale pone in evidenza come il «paradigma del nuovo riformismo» si sia compiutamente affermato agli inizi degli anni Novanta e consista nel «superamento dell'«economia mista», nello «smantellamento del vecchio compromesso sociale», nell'«impostazione della riforma del capitalismo [...] come "rivoluzione liberale"» e nel «passaggio da un *welfare* fornitore di servizi ad un *welfare* creatore di mercati», Sul tema cfr. anche L. MICHELINI, *La fine del liberismo di sinistra, 1998-2008*, Il Ponte Editore, Firenze 2008; A. DENEALU, *La mediocrazia*, Neri Pozza, Vicenza, 2017

¹¹⁷ Cfr. A. HÖBEL, *Il PCI di Luigi Longo*, cit., pp. 119 ss. Sulle originarie posizioni dei dirigenti dei partiti di sinistra contrarie ai vincoli sovranazionali, considerati come ostacoli ad una programmazione socialmente orientata, cfr. T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità*, cit., pp. 78-80.

¹¹⁸ V. Legge 5 agosto 1978, n. 468 (mod. con L. n. 362/1988), concernente: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

programmazione finanziaria incentrata sul ruolo dominante dell'esecutivo¹¹⁹ e sul primato dell'equilibrio di bilancio e dunque volta a subordinare la spesa sociale alle esigenze di efficienza proprie dell'«economicità privata»¹²⁰.

Tale processo di uniformazione agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti al livello europeo proseguì con la decisione adottata, nel 1981, dal Ministro del Tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, di liberare quest'ultima dall'impegno di acquistare i titoli di debito pubblico che il Tesoro non riusciva a collocare sul mercato e dunque dall'onere di finanziare i disavanzi pubblici mediante l'emissione di moneta (cd. divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro)¹²¹.

Con tale decisione dettata dalla necessità di rispettare i vincoli antinflazionistici derivanti dall'adesione allo SME, la Banca d'Italia venne collocata «in una sorta di extraterritorialità rispetto ai principi della rappresentanza democratica»¹²² e di conseguenza il Parlamento e il Governo furono costretti a ridurre la spesa pubblica e quindi ad astenersi dall'adottare indirizzi politico-economici orientati a fini sociali. Un'analogia decisione verrà in seguito adottata, con maggior crisma formale, dal Trattato di Maastricht, il quale stabilirà il divieto per la BCE - in cui la Banca d'Italia verrà inglobata unitamente alle Banche di Stato degli altri Paesi europei - di intervenire in modo diretto e illimitato a supporto dei «debiti sovrani» (art. 123 TFUE). Due decisioni che, in diverse fasi storiche e in differenti livelli istituzionali, perseguirono il medesimo fine di demolire «le conquiste conseguite nel corso degli anni '60 e '70 e, in primo luogo, la «scala mobile» che venne infatti abolita in nome del primato delle ragioni della finanza pubblica sui diritti sociali dei lavoratori.

Nella fase precedente l'adozione del Trattato di Maastricht, alcuni indirizzi dottrinali avevano realizzato del resto una singolare reinterpretazione delle norme costituzionali in materia di «tutela del risparmio» e di «esercizio del credito». L'espressione «Repubblica» contenuta nel primo comma dell'art. 47 Cost., venne interpretata infatti come riferentesi alla Banca d'Italia, ovvero ad un fattore condizionante l'esercizio dell'«attività economica pubblica e privata», sicché la difesa della «stabilità monetaria» venne considerata prioritaria rispetto alla realizzazione dei «fini sociali» indicati dall'art. 41 Cost.¹²³.

Tale peculiare lettura conseguì l'effetto di rompere il nesso tra i principi di democrazia politica, di democrazia economica e di democrazia sociale, che aveva costituito il fondamento dell'edificazione di un «governo democratico dell'economia» in settori cruciali, quali appunto quelli della moneta e del credito.

¹¹⁹ Cfr. sul punto, M. DEGNI, *La decisione di bilancio nel sistema maggioritario*, Ediesse, Roma, 2004, pp. 21, 22.

¹²⁰ Sul tema, cfr. S. D'ALBERGO, *Il diritto forma e articolazione del potere*, in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. II, cit., p. 138; A. BRANCASI, *Legge finanziaria e legge di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1985; F. COLARULLO, *La legislazione di spesa fuori della sessione di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1991; A. MUSUMECI, *La legge finanziaria*, Giappichelli, Torino, 2000.

¹²¹ Sul tema, cfr. M. DRAGHI, *Una scelta coraggiosa che guardava avanti*, in AA.VV., *L'autonomia della politica monetaria. Il divorzio Tesoro-Banca d'Italia trent'anni dopo*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 30, 35-38.

¹²² Cfr. V. MAFFEO, *La crisi economica e il ruolo della BCE*, in AA.VV., *Oltre l'austerità*, a cura di S. CESARATTO, M. PIVETTI, (ebook), in www.micromega.net, 2012, p. 115.

¹²³ Cfr. F. MERUSI, *Credito e moneta nella Costituzione*, in *Quaderno n. 2, Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 174.

Nel corso degli anni '90, il FMI, la Banca mondiale e le istituzioni europee diedero impulso ad una campagna ideologica volta a supportare il disegno delle grandi imprese di sottrarre le loro decisioni dal controllo pubblico e sociale. I media, la dottrina *mainstream* e anche i dirigenti dei partiti di sinistra - enfatizzando la diffusa insofferenza per la gestione clientelare delle partecipazioni statali - riuscirono pertanto a radicare la convinzione che i problemi di inefficienza si sarebbero potuti superare non mediante il processo di riqualificazione sociale prescritto dalla Costituzione, ma solo mediante il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche operanti nei settori strategici della grande industria, dell'energia, delle telecomunicazioni e dei servizi.¹²⁴

In tale contesto i Governi - ponendosi come fautori e nel contempo come esecutori degli indirizzi neoliberalisti dell'UE¹²⁵ - provvidero a liquidare nel corso di circa un ventennio, i pacchetti azionari dell'Eni, dell'Iri, dell'Ina, della Telecom, dell'Enel, delle F.S., degli enti creditizi pubblici e delle Casse di risparmio, collocando così l'Italia «al secondo posto dei paesi dell'area dell'OCSE per valori di introiti e al primo posto [...] per la cessione ai privati delle imprese pubbliche di rilevanza strategica»¹²⁶.

La Legge costituzionale n. 3/2001¹²⁷, inferse un ulteriore *vulnus* al modello di governo democratico dell'economia delineato dalla Costituzione, perché recepì le nozioni cardine del sistema neoliberalista europeo, ovvero «il mercato» e la «concorrenza»¹²⁸ e perché in coeren-

¹²⁴ Sull'ampio processo di privatizzazione, cfr. G. COTTINO, *Ascesa e tramonto dello Stato imprenditore: morte e resurrezione?*, in *Storia d'Italia*, Annali 14, *Legge Diritto Giustizia*, Einaudi, Torino, 1998, pp. 311, 315, 321, 322, il quale osserva come in tal modo venne smarrita la consapevolezza che le «collettivizzazioni» costituiscono una conquista di civiltà, sia perché garantiscono ai cittadini il diritto di fruire di servizi aventi pari «valenza qualitativa», sia perché pongono le premesse per il conseguimento «di più avanzati traguardi di [...] elevazione sociale». L. FERRAJOLI, *L'alleanza perversa tra sovranismi e liberismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2019, p. 5, rileva come «la crisi sistemica che sta investendo le nostre democrazie», costituisca l'esito della «sostituzione del governo politico e democratico dell'economia, con il governo economico e ovviamente non democratico della politica». G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 18, rileva come gli Stati versino in una crisi di legittimazione, perché le istituzioni dell'UE li hanno espropriati del «fulcro della decisione politica», ovvero del potere di determinare la «distribuzione della ricchezza», sicché non vengono più percepiti come «soggetti autonomi», ma come garanti del pieno dispiegamento dell'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

¹²⁵ G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 40, 61, 62, 67, osserva come i parlamenti siano ormai ridotti a supporti passivi dei governi, mentre questi privi di ogni legittimazione democratica, perché frutto di «investiture tecniche», siano divenuti meri esecutori degli indirizzi imposti dalle istituzioni tecnocratiche sovranazionali garanti degli interessi della finanza globale. P. VILANOVA, *La crisi economica e il naufragio della politica*, in *Micromega*, n. 7/2015, p. 64, pone in rilievo come i dispositivi della *governance economica*, costringano gli Stati a sostenere gli interessi della finanza speculativa. C. MOUFFE, *La democrazia è conflitto*, in *Micromega*, n. 7/2015, p. 70, pone in evidenza come le decisioni politiche più rilevanti siano ormai adottate «al di fuori dei canali democratici», dato che gli Stati si limitano ad attuare le «politiche liberiste» dettate dalle istituzioni dell'UE.

¹²⁶ Cfr. A. CATONE, *L'Italia dopo la "guerra fredda"*, cit., pp. 202, 204, il quale richiama la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del luglio 2004

¹²⁷ Cfr. Legge costituzionale n. 3/2001, concernente: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.

¹²⁸ Se pur nel contesto di una differente impostazione interpretativa, cfr. sul punto L. AZZENA, *(In)attuazione della Costituzione economica e (dis)eguaglianze. L'importanza dell'integrazione come strumento di tutela sociale*, in AA. VV., *La Costituzione, 70 anni dopo*, a cura di C. SMURAGLIA, Viella, Roma, 2019, p. 63.

za con esse introdusse quel principio di sussidiarietà orizzontale¹²⁹ già incorporato nella Carta del lavoro fascista, la quale, nel paragrafo IX, prescrisse che «l'intervento dello Stato nella produzione economica» avrebbe dovuto svolgersi «soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata».

Sempre nella fase della grave crisi politica determinata dalla svolta del 1989, i partiti protagonisti del patto costituente (PSI, PCI e DC) cominciarono a disgregarsi e i loro gruppi dirigenti condivisero la scelta di sostituire il sistema elettorale proporzionale con quello maggioritario (1993), nella consapevolezza che il meccanismo escludente insito in tale sistema, avrebbe neutralizzato ogni residua opposizione al processo di demolizione delle partecipazioni statali, rivelando con ciò che le forme istituzionali, lungi dal rappresentare una dimensione neutrale rispetto alla «questione sociale», costituiscono il terreno in cui si esprime il conflitto di classe¹³⁰.

Lo scopo perseguito dalle forze politiche di centrodestra e di centrosinistra nel corso dell'ultimo trentennio, è stato del resto quello di instaurare un sistema di «bipolarismo maggioritario» o, più precisamente, di «monopartitismo competitivo»¹³¹ funzionale alle esigenze di stabilità dei mercati, sicché i lavoratori sono stati abbandonati nelle spire di una legislazione tecnocratica governata da oligarchie politiche semi rappresentative, disposte solo a concedere forme di assistenzialismo condizionato dai vincoli di un bilancio pubblico gestito con criteri privatistici simili a quelli che guidano l'attività delle imprese.

Nel percorso che condusse all'adozione della moneta unica venne del resto divulgata «una sorta di *ideologia italiana*; una *mitologia* della sovranazionalità; un *nuovo* verbo "maastrichtiano"», il quale ambiva a superare le contraddizioni di un Paese considerato «traviato da socializzanti consociativismi e asfitticamente ristretto in chiusure e angustie nazionali», ma che mirava, in realtà, a ridimensionare la portata dei principi democratico-sociali della Costituzione¹³².

Basti richiamare in proposito le relazioni di Amato, di Guarino e di Bognetti al convegno dell'AIC del 1991, le quali segnarono «un punto di svolta» nel dibattito sul «problema

¹²⁹ Cfr. art. 4 della L. cost. n. 3/2001, il quale dispone che: « *Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale* ».

¹³⁰ Cfr. G. FERRARA, *Istituzioni, lotta per l'egemonia e sistema politico*, in ID., *L'altra riforma nella Costituzione*, Manifestolibri, Roma, 2002, p. 183; A. ALGOSTINO, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione*, cit., p. 99. Sull'esistenza di «un'interconnessione» tra il nuovo modo di produrre beni e servizi «a trazione finanziaria» e il ruolo svolto dalle istituzioni internazionali, sovranazionali e nazionali, cfr. C. AMIRANTE, *Eguaglianza, discriminazioni, espulsioni. Modo di produzione e analisi politico-istituzionale*, in *Critica del diritto*, n. 1/2017, p. 45.

¹³¹ Sul «monopartitismo competitivo» come «governo di classe che si assicura il monopolio della rappresentanza parlamentare», cfr. D. LOSURDO, *Democrazia o bonapartismo*, cit., pp. 107-111. Sul bipolarismo introdotto dalle leggi elettorali italiane che ha coartato le dinamiche politiche e le pratiche democratiche e avvilito la partecipazione, cfr. C. DE FIORES, *Riforme costituzionali e bicameralismo*, in *Dem. e dir.*, n. 1/2014, p. 42; G. FERRARA, *Il bipolarismo coatto*, in *Il Ponte*, n. 3/2007, p. 22.

¹³² I. D. MORTELLARO, *Dopo Maastricht. Cronache dall'Europa di fine secolo*, la meridiana, Molfetta (Ba), 1998, pp. 253 ss.

dell'esistenza o meno di un fondamento costituzionale della concorrenza e del mercato», stante l'assenza di un loro formale richiamo nel testo della Costituzione¹³³.

In sintesi la relazione di Amato, pur deducendo da tale omissione la sussistenza di una sfiducia della Costituzione nei confronti del mercato e della concorrenza, rilevava tuttavia l'emergere di «un cambiamento culturale [...] indotto dall'irruzione del diritto comunitario» il quale «sollecitava» la formazione di «una diversa visione» dei suddetti fenomeni e sosteneva, comunque, che il testo costituzionale fosse da considerarsi predisposto ad accogliere un'«aggiornata visione» e ad offrirle spazi adeguati per farla evolvere¹³⁴. La relazione di Guarino, se pur motivata da una visione realistica¹³⁵, conveniva nell'individuare nella disciplina costituzionale concernente i rapporti economici, l'esistenza di una «primazia» del «mercato»¹³⁶. La relazione di Bognetti considerava infine i principi comunitari prevalenti sui principi fondamentali della Costituzione e sosteneva di conseguenza che le previsioni dell'art. 41 Cost. fossero da ritenersi compatibili «con un'interpretazione [...] liberista della Costituzione»¹³⁷.

Nella seconda metà degli anni Settanta, quando il conflitto sociale aveva assunto una netta caratterizzazione anticapitalista, erano già emerse, del resto, posizioni revisioniste nel campo delle discipline storiche, giuridiche ed economiche¹³⁸, che miravano a omologare il «caso italiano» al sistema-Europa¹³⁹, le quali trovarono ispirazione in due importanti documenti che tracciarono la strada per l'edificazione di un sistema fondato sulla «governabilità» e sulla «stabilità economica», ovvero sulle condizioni ritenute essenziali per consentire alle grandi imprese la possibilità di inserirsi agevolmente nelle dinamiche della competizione globale¹⁴⁰.

¹³³ Cfr. M. LUCIANI, *Costituzione, tributi e mercato*, in www.apertacontrada.it, 23 luglio 2012, p. 2. Sul tema, cfr. anche O. CHESSA, *La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio*, Jovene, Napoli, 2016, pp. 124 ss.

¹³⁴ Cfr. G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, n. 1/1992, pp.11 ss.e p. 19 e M. LUCIANI, *Costituzione, tributi*, cit., p. 2.

¹³⁵ L. CARLASSARE, *L'impegno per l'attuazione della Costituzione: dalle norme programmatiche alla sovranità popolare*, in AA. VV., *Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1994, p. 51, osserva come parte della dottrina utilizzi «la prassi e i comportamenti degli operatori politici» come «misura di validità delle norme», mentre Crisafulli richiamò il valore vincolante delle disposizioni costituzionali e sostenne che esse dovessero costituire il criterio di valutazione della legittimità della prassi. Sul tema, cfr. anche L. BASSO, *Il principe senza scettro*, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 30.

¹³⁶ Cfr. G. GUARINO, *Pubblico e privato nell'economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, in *Quad. cost.*, n. 1, 1992, pp. 21 ss. e M. LUCIANI, *Costituzione, tributi*, cit.

¹³⁷ Cfr. G. BOGNETTI, *La costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario*, in AA. VV., *La costituzione economica*, Atti del Convegno, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Ferrara, 11-12 ottobre 1991, Padova, Cedam, 1997, p. 108 e M. LUCIANI, *Costituzione, tributi*, cit.

¹³⁸ Sul punto, cfr. G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, cit., p. 272. M. PIVETTI, *La distribuzione della ricchezza socialmente prodotta*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2 /2008, p. 3.

¹³⁹ Sul conflitto tra i principi dei Trattati europei e i principi della Costituzione italiana, cfr. V. GIACCHÉ, *Costituzione italiana contro Trattati europei. Il conflitto inevitabile*, Imprimatur, Reggio Emilia, 2015. Sul tema sia consentito rinviare anche a G. BUCCI, *Implicazioni dei rapporti tra ordinamento giuridico italiano ed ordinamento comunitario sul ruolo della Banca d'Italia*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, n. 1/1998, pp. 110 ss.

¹⁴⁰ Si veda, a tal proposito, il *Rapporto alla Commissione trilaterale* elaborato da M. CROZIER, S. P. HUNTINGTON, J. WATANUKI, *The Crisis of Democracy*, New York, 1975 e il *Piano di rinascita democratica* della loggia massonica P.2. Su tali temi, cfr. G. FERRARA, *Lo «Stato pluriclasse»: un protagonista del «secolo breve»*, in

Sulla base di tali premesse il segretario del Psi (Craxi), lanciò negli anni Ottanta la parola d'ordine della «grande riforma istituzionale», la quale riuscì a penetrare anche nelle file del PCI, coinvolgendo non solo l'area migliorista, ma anche quella di sinistra e in specie alcuni esponenti del Centro per la Riforma dello Stato, i quali si dichiararono favorevoli alla formazione di un «governo costituente» e disposti a condividere proposte di revisione volte a conferire al governo una forza istituzionale pari a quella del parlamento, la cui «centralità» era stata rivendicata proprio dalle elaborazioni teoriche da loro stessi realizzate nel corso degli anni '70¹⁴¹.

Il percorso intrapreso dal movimento dei lavoratori per attuare la Costituzione è stato interrotto quindi da una serie di cause interne¹⁴² ed esterne¹⁴³ tra cui occorre richiamare, in particolare, il nesso che le classi dirigenti¹⁴⁴ hanno intessuto tra la dimensione nazionale e la dimensione sovranazionale¹⁴⁵ col fine di ripristinare, in un più vasto ambito¹⁴⁶, quella forma di stato autoritaria e liberista ripudiata dai Costituenti. Nell'ambito di tale prospettiva è stato progressivamente conferito infatti un ruolo preminente ad inedite istituzioni tecnocratiche predisposte per regolare i rapporti finanziari in funzione della realizzazione di un sistema produttivo incentrato sulla piena autonomia delle imprese.

Il mercato concorrenziale non esiste in natura e si è provveduto pertanto a costruirlo mediante una *governance* economica sovranazionale¹⁴⁷, ovvero una programmazione tec-

AA.VV., *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione*, a cura di S. CASSESE, G. GUARINO, Giuffrè, Milano, 2000, p. 98.

¹⁴¹ Cfr. S. D'ALBERGO, *La democrazia sociale*, cit., pp. 147, 163.

¹⁴² Sulle insidie «palesi» e «occulte» poste al processo di attuazione della Costituzione, cfr. S. D'ALBERGO, *La Costituzione del 1948 tra revisionismo storico e revisionismo giuridico*, in *La Contraddizione*, n. 106, 2005, pp. 17, 18. Sul tema, cfr. anche F. M. BISCIONE, *Il sommerso della Repubblica. La democrazia italiana e la crisi dell'antifascismo*, Bollati Boringheri, Torino, 2003.

¹⁴³ Sul progetto neoliberista come reazione alle lotte degli anni Settanta, cfr. A. BURGIO, *Senza democrazia. Un'analisi della crisi*, Derive Approdi, Roma, 2009, p. 211.

¹⁴⁴ Sul tema, cfr. AA.VV., *Le classi dirigenti nella storia d'Italia*, a cura di B. BONGIOVANNI, N. TRANFAGLIA, Laterza, Roma-Bari, 2007. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1759, 2010, ha osservato che «come in uno Stato la storia è storia di classi dirigenti, così nel mondo la storia è storia degli Stati egemoni» e che «la storia degli Stati subalterni si spiega con la storia degli Stati egemoni».

¹⁴⁵ Sul «nesso nazionale-sovrannazionale», cfr. F. DE FELICE, *Doppia lealtà e doppio Stato*, in ID., *La questione della nazione repubblicana*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 41 ss. e ID., *Nazione e crisi: le linee di frattura*, in AA.VV., *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. III, Einaudi, Torino, 1996, pp. 114, 121. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. I, cit., p. 458, ha osservato come ai «rapporti interni di uno Stato nazione si intrecciano i rapporti internazionali, creando a loro volta combinazioni originali e storicamente concrete».

¹⁴⁶ Sul radicale «mutamento [...] costituzionale» che si sarebbe dovuto conseguire mediante l'apposizione di un «vincolo esterno» idoneo ad «aggirare il Parlamento» e volto a costruire «altrove» ciò che non si era riusciti a costruire «in patria», ovvero un ordinamento fondato «su nozioni che non avevano trovato albergo nella Costituzione italiana», quali «la stabilità della moneta e il [...] pareggio di bilancio», cfr. G. CARLI, *Cinquant'anni*, cit., pp. 389 ss. e pp. 432 ss.

¹⁴⁷ Sulla concezione della *governance* elaborata dalle dottrine aziendalistiche e introdotta da M. Thatcher nella dimensione pubblica all'inizio degli anni Ottanta, col fine di legittimare un mutamento del ruolo dello Stato e in specie col fine di conformare le sue istituzioni alle necessità delle imprese private, cfr. A. DENEULT, *Governance. Il management totalitario*, Neri Pozza, Vicenza, 2018, pp. 13 ss. Sugli effetti antisociali della *governance* economica, cfr. M. REVELLI, *Dentro e contro. Quando il populismo è di governo*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 79; P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra alla democrazia. L'offensiva dell'oligarchia neoliberista*, DeriveApprodi, Roma, 2016, p. 77; I. D. MORTELLARO, *Di regioni, nazioni e nuovi principati*, in AA.VV., *Stati, Regioni e Nazioni nell'Unione europea*, a cura di A. GENIOLA, I. D. MORTELLARO, D. PETROSINO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 142.

nocratica opposta a quella democratica prescritta dall'art. 41, 3° co. Cost¹⁴⁸, a conferma del fatto che «anche il liberismo» costituisce «una "regolamentazione" di carattere statale [...] introdotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva», ovvero un «programma politico destinato a mutare [...] la distribuzione del reddito nazionale»¹⁴⁹.

3. Il modello economico-sociale dei trattati europei: il primato della stabilità dei prezzi

Il nostro Paese si trova in una fase estremamente critica, che pone a rischio la coesione sociale e tale situazione di decadenza è stata provocata, appunto, dalle normative neoliberiste dettate dall'UE, ovvero «dal più mostruoso aggregato istituzionale», il quale ha elevato a suo principio supremo «l'economia di mercato aperta e in libera concorrenza» e che, in coerenza con esso, ha sottoposto «i diritti sociali» ad una «massiccia [...] compressione, limitazione e amputazione»¹⁵⁰.

Mentre sino agli anni Settanta la libera circolazione dei capitali, pur prevista dal Trattato di Roma, non venne prontamente realizzata consentendo così agli Stati di garantire un accettabile equilibrio tra capitalismo e democrazia¹⁵¹, negli anni Ottanta venne avviato il percorso verso l'adozione della moneta unica, sicché passando per l'AUE (1987) con cui fu adottata la scelta della piena liberalizzazione dei capitali, si è pervenuti al Trattato di Maastricht¹⁵² (1992) incentrato sul primato istituzionale della BCE, la quale ha prescritto l'unificazione della politica monetaria e quindi l'adozione di regole vincolanti¹⁵³ sul deficit e sul debito, ispirate al principio della stabilità dei prezzi¹⁵⁴.

La politica monetaria discrezionale e dunque non legata aveva costituito lo strumento che consentiva agli Stati di esercitare una funzione di governo delle attività finanziarie in vista della realizzazione delle finalità sociali previste dalle Costituzioni. Con l'introduzione

¹⁴⁸ Cfr. L. FERRAJOLI, *L'alleanza perversa*, cit., p. 5.

¹⁴⁹ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1590.

¹⁵⁰ G. FERRARA, *Per lo storico*, cit., p. 199.

¹⁵¹ Cfr. sul punto, M. BENVENUTI, *Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 10 ss.; F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell'ordinamento costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 3 ss; M. BERSANI, *Europa alla deriva. Una via d'uscita tra establishment e sovranismi*, DeriveApprodi, Roma, 2019, pp. 25-28.

¹⁵² Sulla strategia controriformista perseguita con l'introduzione del Trattato di Maastricht, cfr. G. CARLI, *Cinquant'anni di vita italiana*, a cura di P. PELUFFO, Laterza Roma-Bari, 1996, pp. 1-8, 389 ss., 432 ss. Sul tema, a livello internazionale, cfr. A. GREENSPAN, *L'era della turbolenza*, Sperling & Kupfer, Milano, 2007.

¹⁵³ Sul tema cfr. I. CIOLLI, *I Paesi dell'eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l'emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari*, in *Riv. AIC*, n. 1/2012; ID., *I diritti sociali*, in AA. VV., *Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica*, a cura di F. ANGELINI, M. BENVENUTI, Jovene, Napoli, 2012, pp. 93 ss.

¹⁵⁴ Per una ricostruzione analitica dei passaggi di fase del processo di unificazione europea e degli atti normativi adottati che in questa sede non è possibile effettuare, si rinvia ai saggi critici di M. BENVENUTI, *Libertà senza liberazione*, cit. e F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato*, cit. Sull'inasprimento e il più intenso accentramento delle politiche economiche e finanziarie europee adottate in nome dell'austerità e del contrasto alla crisi finanziaria mondiale, le quali risultano incompatibili con le Costituzioni degli Stati membri, cfr. F. SALMONI, *Le politiche di austerità e i diritti sociali nel processo di integrazione europea*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2019, pp. 160, 161. Sul tema cfr. anche ID., *Stabilità finanziaria, Unione bancaria europea e Costituzione*, Cedam, Padova, 2019.

dell'euro, essi hanno dovuto rinunciare a tale strumento, sicché residuava quello - pur limitato dai vincoli del patto di stabilità - della politica di bilancio. L'UEM - in nome della necessità di fronteggiare gli effetti della crisi¹⁵⁵ - ha espropriato ora agli Stati anche questa funzione, per affermare il dogma del pareggio di bilancio¹⁵⁶, il quale viene presidiato da un complesso sistema di controlli comprensivi del cd. semestre europeo e di sanzioni erogate in seguito a procedure d'infrazione sempre più governate da automatismi e, dunque, spolitizzate¹⁵⁷.

La costruzione europea è stata trasformata pertanto in un dispositivo neoliberale¹⁵⁸, il quale costringe i popoli a rinunciare ai diritti sociali¹⁵⁹ e costituisce pertanto una «trappola» che impedisce l'uscita dalla crisi¹⁶⁰. Essa è stata conformata, in coerenza con la concezione ordoliberal elaborata nella Germania degli anni Trenta¹⁶¹, come un «Superstato [...] forte e indipendente» cui sono affidati «compiti di severa polizia del mercato»¹⁶², il quale ingloba

¹⁵⁵ Sul «diritto costituzionale della crisi», il quale ha «affidato il governo economico dell'Unione ad una politica fiscale sempre più centralizzata e fondata su regole (quantitative, semi-automatiche e giustiziabili) esterne al processo democratico», cfr. F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato*, cit., p. 43. Sul tema cfr. anche A. CANTARO, *Ascesa e declino dell'eccezionalismo*, in AA.VV., *Quo vadis Europa? Stabilità e crescita nell'ordinamento europeo*, a cura di A. CANTARO, riv. online *Cultura giuridica e diritto vivente*, ojs.uniurb.it, Urbino, 2015, pp. 53, 64; G. GRASSO, *Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; AA.VV., *La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo*, a cura di A. MORRONE, Giappichelli, Torino, 2015; AA.VV., *«Legislazione governativa d'urgenza» e crisi*, a cura di R. CALVANO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; S. CARDARELLI, *La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria*, in *Riv. AIC*, n. 2/2019, pp. 245 ss.

¹⁵⁶ Sul tema, cfr. L. GALLINO, *Il denaro, il debito e la doppia crisi*, Einaudi, Torino, 2015, pp. 77, 81; F. BILANCIA, *Note critiche sul c.d. «pareggio di bilancio»*, in *Riv. AIC*, n. 2/2012, pp. 1 ss.

¹⁵⁷ Cfr., A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 95. Sul tema, cfr. anche G. LO CONTE, *Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 69 ss.

¹⁵⁸ Sul concetto di dispositivo, cfr. M. FOUCAULT, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 88 ss.; ID., *Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 93 ss.

¹⁵⁹ Sulla decostituzionalizzazione dei principi fondamentali della Costituzione e specie di quelli che disciplinano la materia dei rapporti economici e sociali, cfr. F. ANGELINI, *L'iniziativa economica privata*, in AA.VV., *Il diritto costituzionale alla prova*, cit., pp. 116 ss. e specie p. 136.

¹⁶⁰ Cfr. B. AMOROSO, *Euro in bilico. Lo spettro del fallimento e gli inganni della finanza globale*, Castelvecchi, Roma, 2011, pp. 7, 12, 19; M. BADIALE e F. TRINGALI, *La trappola dell'euro. La crisi, le cause, le conseguenze, la via d'uscita*, Asterios, Trieste, 2012, p. 13.

¹⁶¹ Sull'ideologia ordoliberal come fondamento della «nuova forma del potere pubblico europeo» cfr. A. CANTARO, *Lo «Stato» europeo. La governance dell'Unione come potere economico governamentale*, in *Oss. cost.*, n. 2/2016, p. 8; L. PATRUNO, *La «teologia economica» dell'Europa e il «banco da macellaio» (Schlachthaus) della Storia*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2011, pp. 35 ss.; A. LUCARELLI, *Le radici dell'Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico europeo dell'economia*, in *Dir. pubbl. eur.*, marzo 2019, pp. 13, il quale pone in evidenza come il pensiero giuridico-economico ordoliberal sia stato posto a fondamento dei Trattati europei e come, nell'ambito di tale concezione, venga assegnata ad uno Stato forte la funzione di difendere e di valorizzare la proprietà, l'impresa e la concorrenza. Sul tema, cfr. anche M. D'ANGELILLO, *La Germania e la crisi europea*, Ombre corte, Verona, 2016, pp. 127 ss.; L. GALLINO, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino, p. 25; G. COMMISSO, *La genealogia della governance. Dal liberalismo all'economia sociale di mercato*, Asterios, Trieste, 2016; AA.VV., *Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato*, a cura di F. FORTE, F. FELICE, Rubettino, Soveria Mannelli, 2016. M. DE CAROLIS, *Il rovescio della libertà. Tramonto del neoliberalismo e disagio della civiltà*, Quodlibet, Macerata, 2017, pp. 48 ss., il quale rileva l'esistenza di una matrice comune all'ordoliberalismo tedesco e al liberismo austriaco e dunque di una «sozianziale unità del neoliberalismo».

¹⁶² Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., pp. 79, 96; ID., *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, DeriveApprodi, Roma, 2014, pp. 21, 49 ss., 56 ss., 186 ss., il quale evidenzia come gli ordoliberali abbiano utilizzato l'ambigua formula «economia sociale di mercato» per dissimulare il loro reale intento di asse-

una serie di «Stati sociali condizionati, sul piano strutturale, al valore della stabilità finanziaria e, sul piano funzionale, al valore della competitività»¹⁶³ e quindi investiti del mero compito di attuare le decisioni adottate dagli organismi tecnocratici, le quali sono univocamente rivolte a indirizzare gli operatori pubblici e privati ad assumere «i soli comportamenti che costituiscono reazioni automatiche agli stimoli del mercato»¹⁶⁴.

L'attuale Stato europeo «consolidato» - il quale ha assunto sembianze molto simili a quelle dello «Stato forte» teorizzato sia dalla «Scuola di Friburgo», sia dalla «Scuola di Chicago»¹⁶⁵ - costituisce quindi «il frutto di un vincolo esterno, accettato consapevolmente come unico espediente atto a disinnescare l'opposizione all'invasione dell'ortodossia neoliberale»¹⁶⁶, specie nella fase in cui dilaga una grave crisi economica e sociale, la quale sembra ormai aver assunto le caratteristiche di una «crisi organica»¹⁶⁷.

4. Dal governo democratico dell'economia alla crisi come dispositivo di governo

Le vicende della crisi dei debiti sovrani, hanno rivelato del resto come con l'avvento del neoliberalismo, il «dispositivo della crisi economica» sia divenuto «di per sé "politico", ovvero si sia trasformato in «arte di governo a tutti gli effetti»¹⁶⁸. È venuta così meno «l'idea moderna di crisi come [...] conflitto che conduce a una decisione risolutrice». Lo «stato

gnare ad «uno Stato forte», il compito di realizzare un ordine economico incentrato sul «meccanismo concorrenziale, ritenuto il migliore strumento di redistribuzione della ricchezza». In tale contesto, le prestazioni dello stato sociale sono ammesse, ma solo come contropartita della rinuncia al conflitto e, quindi, come strumenti di inclusione nell'ordine di mercato. M. DE CAROLIS, *Il rovescio*, cit., p. 49, evidenzia come gli ordoliberali, pur «fautori di un mercato libero», ritengano che tale libertà debba «poggiare su uno Stato "forte e indipendente", capace di resistere ai diversi gruppi di pressione e deciso ad assicurare la tutela della concorrenza».

¹⁶³ Cfr. F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato*, cit., pp. 156 ss. A. CANTARO, *La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale*, in *Riv. AIC*, 2018, pp. 30 e 45, nt. 62, il quale fa riferimento al concetto di «Stato commerciale». Sul consolidarsi di «uno Stato commerciale globale», il quale rappresenta «un'inedita forma di Stato che ha [...] interiorizzato il vincolo "esterno"», ovvero «la competitività quale via esclusiva per la crescita del PIL» e «la stabilità monetaria e finanziaria quale via esclusiva per la messa in sicurezza del potere di risparmio dei cittadini», cfr. anche F. LOSURDO, *Ascesa e declino della costituzione economica della globalizzazione*, in *Dem. e dir.*, n. 1/2016, p. 58.

¹⁶⁴ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 96.

¹⁶⁵ Cfr. sul punto, A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., pp. 79, 96; G. COMMISSO, *La genealogia*, cit., p. 222.

¹⁶⁶ Cfr., A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 97. C. CROUCH, *Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 171, osserva come lo Stato, nell'epoca della globalizzazione neoliberista, abbia dismesso il ruolo di riequilibratore dei rapporti di forza tra le classi sociali e sia tornato a svolgere quello di garante degli interessi delle grandi imprese.

¹⁶⁷ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1602, 1603, definisce la «crisi organica» come «crisi di egemonia o crisi dello Stato nel suo complesso». A. MINUCCI, *La crisi generale tra economia e politica*, Voland, Roma, 2008, pp. 86, 87, il quale sostiene che le derive drammatiche dell'epoca attuale confermano la previsione marxiana della *crisi generale*.

¹⁶⁸ Cfr. D. GENTILI, *Crisi come arte di governo*, Quodlibet, Macerata, 2018, p. 75. P. DARDOT, C. Laval, *Guerra*, cit., pp. 13, 22, osservano come la crisi sia divenuta un «un vero e proprio modo di governo, assunto in quanto tale» e come «governare attraverso la crisi» significhi «rivolgere quest'ultima a vantaggio delle classi che [...] vivono del capitale». Sul punto cfr. anche A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 16. Sulla gestione antidemocratica o quantomeno postdemocratica della crisi dell'euro del 2010, cfr. C. CROUCH, *Combattere la postdemocrazia*, Laterza, Bari-Roma, 2020, pp. 86-89, il quale osserva come «la priorità» sia stata conferita «al salvataggio delle banche, i cui oneri sono ricaduti sulle spalle dei contribuenti».

d'eccezione» - che per Carl Schmitt rappresentava quell'ultima istanza che richiede la «decisione risolutrice del sovrano» volta a porre fine alla crisi e a ristabilire l'ordine - è ormai divenuto «la regola» ed infatti esso «non definisce più il predominio di una forma di potere di tipo sovrano, bensì rientra nel dispositivo economico della crisi che, in politica, corrisponde ad una forma di governo di matrice amministrativa: la “*governamentalità*»¹⁶⁹. In tale contesto, il «conflitto» non costituisce più una «condizione di possibilità di decisione nella crisi», ma risulta esso stesso «*governato* dalla crisi», in quanto risulta «finalizzato a una “decisione” che è già sempre preordinata»¹⁷⁰, com'è dimostrato dalla logica sottesa al meccanismo del cd. *Fiscal compact*, «creato per rinserrare ancor più strettamente i rigidi divieti in materia di bilancio» e che risulta caratterizzato dall'operare di una «cieca meccanica di numeri», la quale si traduce «nel controllo e nella potatura permanenti della spesa pubblica e sociale»¹⁷¹.

La «decisione» viene sempre adottata «*in risposta* alla crisi», ovvero «non prescinde dal dispositivo di funzionamento in cui è inscritta», sicché «l'alternativa posta dalla crisi» risulta sempre «fittizia», perché la «scelta si prende nel momento in cui si presenta come obbligata» e quindi «piuttosto che essere risoltrice [...] produce una nuova distinzione e, quindi, una nuova crisi, con l'imposizione di nuove scelte obbligate e così all'infinito»¹⁷². In questo circolo vizioso si esprime, appunto, l'«austerità perpetua del Fiscal compact» che, come s'è detto, è stato impostato per restringere ulteriormente gli «spazi e le possibilità di scelta sul terreno delle manovre economiche»¹⁷³.

La «temporalità della crisi è ormai tutta convertita in senso ciclico», sicché sembra che si viva ormai nella «eterna ripetizione del presente» il quale pare «privo anche dell'incognita rappresentata dal futuro, dalla possibilità di alternative»¹⁷⁴.

La «crisi alimenta la crisi in una spirale senza fine»¹⁷⁵ tanto che si inizia a parlare di «mondo senza crescita come nuova normalità», perché «l'intreccio fra bolle speculative e

¹⁶⁹ Cfr. D. GENTILI, *Crisi*, cit.

¹⁷⁰ IBIDEM.

¹⁷¹ Cfr. I.D. MORTELLARO, *Dell'avarizia eurocratica*, in AA.VV., *Diritto, politica ed economia dell'Unione*, a cura di M. PAGLIARECCI, Giappichelli, Torino, 2007, pp., 111, 112. Lo stesso Autore nel saggio intitolato, *Di regioni, nazioni e nuovi principati*, cit., p. 348, osserva come, da oltre un ventennio, il progetto di Unione europea sia «inchiodato ai precetti e ai comandamenti dell'austerità» e come a seguito della «crisi finanziaria internazionale», si sia trasformato «in incubo».

¹⁷² Cfr. D. GENTILI, *Crisi*, pp. 75, 76. R. SCIORTINO, *I dieci anni che sconvolsero il mondo. Crisi globale e geopolitica dei neopopulismi*, Asterios, Trieste, 2019, pp. 192, 183, evidenzia come, a partire dal 2010, la Grecia sia divenuta un «paese commissariato» e dunque sottoposto ad una cupola garante in loco dell'ordine finanziario mondiale e europeo (la cd. Troika), la quale non ha mai concesso «spazi di ricontrattazione [...] sull'onere del debito pubblico», continuando imperterrita nella «richiesta di riforme strutturali».

¹⁷³ Cfr. M. BERSANI, *Europa alla deriva*, cit., p. 82. A. CANTARO, *Ascesa e declino*, cit., p. 68, definisce l'Europa del patto di stabilità e del Fiscal compact come «un'Europa della politica fiscale “robotizzata”, veicolo di un'etica della spoliticizzazione assoluta che programmaticamente aborrisce il dibattito democratico, l'autorevolezza delle istituzioni, la sintonia dei poteri pubblici con le domande dei loro popoli».

¹⁷⁴ Cfr. D. GENTILI, *Crisi*, cit., p. 76.

¹⁷⁵ Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra*, cit., p. 21. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1756, 1757, ha osservato come «lo sviluppo del capitalismo sia stato una continua crisi» e come «tutti i paesi, rimanendo in certe condizioni di struttura, passeranno per certe crisi». G. LUNGHINI, *Conflitto crisi incertezza. La teoria economica dominante e le teorie alternative*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, p. 13, pone in evidenza come la «teoria egemone» rappresenti invece «il sistema economico come un sistema [...] in cui le crisi sono degli accidenti e non la norma e in cui vi è armonia nella distribuzione del prodotto sociale».

stagnazione» costituisce «il nodo gordiano di questa fase del capitalismo che continuerà a produrre i suoi effetti» per un tempo indeterminato¹⁷⁶, dato che la «normalizzazione della crisi ha prodotto una situazione nella quale la fine delle misure d'emergenza» appare come «un'eventualità semplicemente impensabile»¹⁷⁷.

Sembra, del resto, essersi diffusa l'opinione secondo cui sia «più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo» e dunque la sensazione che «sia impossibile anche solo immaginare un'alternativa coerente al sistema capitalistico»¹⁷⁸.

Negli anni Ottanta Margaret Thatcher, nell'annunciare l'avvio della «rivoluzione neoliberale» utilizzò la formula «*There is no alternative*», la quale sembra oggi essersi inverata¹⁷⁹, anche perché è stata introiettata non solo dalle forze politiche che si erano battute per la democratizzazione dei rapporti sociali¹⁸⁰, ma dallo stesso «inconscio collettivo», con ricadute drammatiche sia sul piano sociale, che su quello «psichico»¹⁸¹.

I processi posti in essere dal dispositivo di governo neoliberale della crisi paiono quindi costituire una «*rivoluzione passiva*», ovvero una «*rivoluzione-restaurazione*»¹⁸², la quale risulta caratterizzata dalla «*necessità della "tesi" di sviluppare tutta sé stessa, fino al punto di riuscire a incorporare una parte dell'antitesi stessa, per non lasciarsi "superare"*»;

¹⁷⁶ Cfr. M. BERSANI, *Europa*, cit., pp. 16, 17, il quale evidenzia come la «crisi sistemica» si va avviluppando nelle spire di «un circolo vizioso», sicché il capitalismo attuale non riesce a rinvenire «una via d'uscita strategica» e pertanto continua a perseguire meccanicamente «l'obiettivo della sua perpetuazione attraverso scelte di corto respiro, che [...] ne amplificano le contraddizioni».

¹⁷⁷ Cfr. M. FISHER, *Realismo capitalista*, Nero dizioni, Roma, 2018, p. 26. Sul carattere *sistemico* del dispositivo neoliberale che rende impossibile qualunque allentamento delle politiche prestabilite, anche quando è evidente che prolungano e aggravano i fattori di crisi, cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra alla democrazia*, cit., p. 11.

¹⁷⁸ Cfr. M. FISHER, *Realismo capitalista*, cit., p. 26.

¹⁷⁹ Cfr. D. GENTILI, *Crisi*, cit., p. 76.

¹⁸⁰ Sul punto, cfr. A. DAL LAGO, *Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, p. 24. M. SALVADORI, *Le ingannevoli sirene. La sinistra tra populismi, sovranismi e partiti liquidi*, Donzelli Editore, Roma, 2019, p. 21.

¹⁸¹ Cfr. M. FISHER, *Realismo*, cit., p. 15. M. SALVADORI, *Le ingannevoli sirene*, cit., pp. 113, 114, sostiene che la crisi attuale rientri nella tipologia delle «crisi da stagnazione», le quali «affondano il corpo sociale in una sorta di palude in cui i soggetti collettivi e gli individui si agitano in cerchio come una miriade di girini senza trovare una via d'uscita, cadendo in uno stato di depressione politica e umana». Sulla società dominata dal neoliberismo caratterizzata dalla diffusione delle reti *online*, le quali devastano la ragione politica, facendo emergere un continente contrassegnato dal caos mentale, dall'immiserimento sociale e da una diffusa sofferenza psichica, cfr. A. NAGLE, *Contro la vostra realtà. Come l'estremismo del web è diventato mainstream*, Luiss University Press, Roma, 2018, pp. 19 ss.; D. MAZZOCCO, *Cronofagia. Come il capitalismo depreda il nostro tempo*, D Editore, Roma, 2019; R. CURCIO, *L'Algoritmo sovrano. Metamorfosi identitarie e rischi totalitari nella società artificiale*, Sensibili alle foglie, Roma, 2018; B. STIEGLER, *La società automatica. L'avvenire del lavoro*, Meltemi, Milano, 2019; S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Luiss University Press, Roma, 2019; AA. VV., *Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia post-rappresentativa?*, a cura di C. BIANCALANA, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2019.

¹⁸² A. GRAMSCI definisce «*rivoluzioni passive*» o «*rivoluzioni-restaurazioni*» quelle «*reazioni*» poste in essere dalle classi dominanti nelle situazioni di crisi, che mirano a coniugare risposte repressive con risposte reattive di «*una qualche parte delle esigenze dal basso*» (cfr. *Quad. 10*, vol. II, cit., pp. 1324, 1325). Sulla valenza generale attribuita da Gramsci alla categoria di «*rivoluzione passiva*», utilizzata come parametro interpretativo di «*ogni epoca complessa di rivolgimenti storici*» caratterizzata da «*processi di passivizzazione, standardizzazione e frantumazione*», che si svolgono in assenza di un'«*antitesi vigorosa*» (cfr. *Q 15*, vol. II, cit., p. 1827), cfr. P. VOZA, *Gramsci e la "continua crisi"*, Carocci, Roma, 2008, pp. 11-13.

*cioè nell'opposizione dialettica solo la tesi in realtà sviluppa tutte quelle possibilità di lotta, fino ad accaparrarsi i sedicenti rappresentanti dell'antitesi»*¹⁸³.

Nei *Quaderni* Gramsci osserva infatti come le classi dominanti reagiscano alla «*crisi organica*», ponendo in essere processi di «*controriforma*»¹⁸⁴, i quali mirano a neutralizzare il conflitto e definisce la crisi stessa come «interregno» tra il «*vecchio*» ordine che «*muore*» e il «*nuovo*» ordine che ancora «*non può nascere*», specificando come in tale periodo possano verificarsi i «*fenomeni morbosi più svariati*»¹⁸⁵.

Per Gramsci, il «governo della crisi» costituisce quindi «in prima istanza una prerogativa della classe dominante, la quale svolge perfettamente la sua funzione nel momento in cui fa prevalere il principio di autoconservazione dell'ordine», facendo leva sulla propensione delle classi subalterne «a schierarsi più per la sua sopravvivenza che per la sua morte», in quanto ritengono, in tal modo, di «allontanare» il «*pericolo mortale*»¹⁸⁶ che «la crisi rappresenta e minaccia»¹⁸⁷.

Egli ha osservato inoltre che «*quando queste crisi si verificano, la situazione [...] diventa delicata [...], perché il campo è aperto a soluzioni di forza, all'attività di potenze oscure rappresentate da uomini provvidenziali o carismatici*», i quali puntano a ripristinare il «*potere della burocrazia [...], dell'alta finanza e in generale di tutti gli organismi [...] indipendenti*» che si sottraggono al controllo dell'«*opinione pubblica*»¹⁸⁸.

La situazione risulta maggiormente pericolosa per le «*classi subalterne*» che non possiedono capacità e mezzi idonei per «*orientarsi [...] e riorganizzarsi allo stesso ritmo*» della classe dominante, la quale disponendo di «*numerose personale addestrate*» e potendo mutare «*uomini e programmi*», riesce a consolidare il suo potere e a servirsene «*per schiacciare l'avversario*» e disperdere il suo scarso «*personale di direzione*»¹⁸⁹.

Il risultato dell'operazione egemonica posta in essere dai gruppi dominanti pone infatti le premesse affinché i gruppi dirigenti dei partiti dei lavoratori non vengano più riconosciuti «*come [...] espressione della loro classe*», sicché si potrebbe assistere al distacco di «*gruppi sociali*» dai suddetti partiti e al «*passaggio delle truppe di molti partiti sotto la bandiera di un partito unico, che meglio rappresenta e riassume i bisogni dell'intera classe*» dominante. Un passaggio che potrebbe preludere ad un regime del «*capo carismatico*»¹⁹⁰.

¹⁸³ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, cit., vol. II, p. 1768. Sul punto, cfr. D. GENTILI, *Crisi*, cit., p. 77.

¹⁸⁴ Sul concetto di «*controriforma*» nel pensiero di Gramsci, cfr. C. N. COUTHINO, *L'epoca liberale: rivoluzione passiva o controriforma?*, in www.gramscitalia.it, 13/7/2007, pp. 3 ss.

¹⁸⁵ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, cit., vol. I, p. 311. Sull'attualità della nozione gramsciana di «*interregno*» come canone interpretativo delle dinamiche del presente, cfr. A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, DeriveApprodi, Roma, 2014; E. BALIBAR, *Crisi e fine dell'Europa?*, Bollati Boringheri, Torino, 2016; W. STREECK, *Il ritorno del rimosso come inizio della fine del capitalismo neoliberista*, in AA. VV., *La grande regressione*, a cura di H. GEISELBERGER, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 199.

¹⁸⁶ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1604

¹⁸⁷ Cfr. D. GENTILI, *Crisi*, cit., pp. 13, 14.

¹⁸⁸ cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1603.

¹⁸⁹ cfr. IBIDEM.

¹⁹⁰ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1604, chiarisce come tale «*fusione di un intero gruppo sociale sotto un'unica direzione ritenuta [...] capace di risolvere un problema esistenziale dominante e allontanare un pericolo mortale*», non debba verificarsi necessariamente nell'ambito di un «*partito unico*», ma an-

Dinanzi alle «rivoluzioni passive» poste in essere dalle classi dominanti per superare le crisi «organiche» nella direzione ad esse favorevole, Gramsci si pose tuttavia il problema del modo con cui si potesse produrre un'«*antitesi vigorosa*»¹⁹¹ capace di dare impulso ad un «*movimento storico sulla base della struttura*»¹⁹².

Una questione che, nella riflessione gramsciana, si connette con quelle concernenti la necessità di sviluppare una coscienza critica¹⁹³ e di edificare su tale base un partito di lavoratori come antidoto contro la passivizzazione delle masse¹⁹⁴, ovvero un partito idoneo a collegare «*spontaneità*» e «*direzione consapevole*»¹⁹⁵ e a prefigurare una nuova società e un nuovo Stato¹⁹⁶.

che di un «*governo di coalizione*», il quale costituisce «*un grado iniziale di cesarismo, che può e non può svilupparsi fino ai gradi più significativi*» (Q. 13, vol. III, cit., p. 1620), sicché potrà aversi una «*soluzione cesarista anche senza un Cesare*» (Q. 13, vol. III, cit., p. 1620). Se la soluzione del «*capo carismatico*» dovesse tuttavia affermarsi, vorrà dire che ci si trova dinanzi ad una situazione di «*equilibrio statico*» in cui né il gruppo «*conservativo*», né quello «*progressivo*» riescono a prevalere e che anche «*il gruppo conservativo*» ha avvertito il «*bisogno di un padrone*» (Quad. 13, vol. III, cit., p. 1604). Sul tema della «soluzione carismatica» in riferimento all'epoca presente, cfr. M. PROSPERO, *Il nuovismo realizzato. L'antipolitica dalla Bolognina alla Leopolda*, bordeaux, Roma, 2015, p. 173. G. AZZARITI, *Vico e le forme di governo. Una concezione materialistica della storia*, in Riv. AIC, n. 4/2018, pp. 614-616, 630-632, sostiene come utilizzando lo «schema vichiano» del processo storico, si possa pervenire alla conclusione di considerare l'epoca attuale come contrassegnata da un «ricorso nella barbarie». Dalla lettura dell'opera di Vico, si desume infatti come le fasi di «regresso» si verifichino quando «i consociati» perdono il senso di «solidarietà» e dismettono la «dimensione sociale del conflitto», abbandonando così le «forme istituzionali faticosamente conquistate» e sprofondando di conseguenza in «una crisi della civiltà». L'attuale epoca di «ricaduta nella barbarie», la quale viene non a caso descritta come «nuovo medioevalismo», potrebbe rappresentare tuttavia - sempre secondo la prospettiva interpretativa di Vico - anche un «rimedio», perché potrebbe fornire ai cittadini l'impulso per organizzarsi al fine di riaprire «un nuovo ciclo di lotte per i diritti» finalizzato al «ritorno a forme di governo più civili». M. SALVADORI, *Le ingannevoli sirene*, cit., p. 113, osserva come la fase attuale caratterizzata da una grave crisi politica, economica e morale, sembri convalidare lo schema interpretativo vichiano dei «corsi e ricorsi» storici, perché dopo due secoli di conquiste civili e sociali ottenute con le lotte dei lavoratori e delle loro organizzazioni, ci si trova dinanzi ad una «drastistica inversione di tendenza», la quale richiama «i tempi nei quali le classi subalterne costituivano un popolo informe, destrutturato, frammentato, disperso e politicamente inerte».

¹⁹¹ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1827.

¹⁹² Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. II, cit., p. 1422. Sul punto, cfr. P. VOZA, *Gramsci e la "continua crisi"*, cit., p. 51, il quale sostiene come l'«argomento della rivoluzione passiva», riveli la sua utilità proprio nella «pensabilità di "una rivoluzione attiva", ovvero di "un'anti-rivoluzione passiva"».

¹⁹³ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. II, cit., pp. 1319, 1320, dopo aver osservato come «*le ideologie*» siano «*per i governati [...] un inganno subito, mentre per i governanti*» siano «*un inganno voluto e consapevole*», ha specificato come «*la filosofia della praxis*» non le reputi delle mere astrazioni, bensì come «*fatti storici reali, che occorre combattere e svelare nella loro natura di strumenti di dominio*» al fine di «*rendere intellettualmente indipendenti i governati dai governanti*». Essa costituisce infatti «*l'espressione delle classi subalterne, che vogliono educare se stesse all'arte di governo e che hanno interesse a conoscere tutte le verità, anche le sgradevoli*» al fine di evitare di cadere negli «*inganni [...] della classe superiore*» e in quelli propri.

¹⁹⁴ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. II, cit., pp. 1386, 1392, 1505; vol. III, cit., pp. 1551, 1860.

¹⁹⁵ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. I, cit., pp. 330, 331, ha osservato come l'«*unità della spontaneità e della direzione consapevole*», sia essenziale per garantire un'«*azione politica reale delle classi subalterne*», perché in tal modo si scongiura il rischio che essa possa tradursi in una «*semplice avventura di gruppi che si richiamano alla massa*», ma avverte, tuttavia, che «*trascurare*» o «*peggio disprezzare i movimenti così detti spontanei*», rinunziando «*a dar loro una direzione consapevole*» volta «*ad elevarli ad un piano superiore*» e ad inserirli «*nella politica*», possa «*avere spesso conseguenze molto serie e gravi*», in quanto tra «*le cause efficienti*» dei «*colpi di stato*» tentati dai «*gruppi reazionari*» nelle fasi di «*crisi economica*», è da annoverare appunto l'incapacità «*dei gruppi responsabili*» a trasformare i «*moti spontanei*» in «*un fattore politico positivo*».

¹⁹⁶ cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1601.

Le riflessioni precedenti appaiono particolarmente rilevanti per interpretare le cause della crisi attuale, la quale presenta rilevanti analogie con quella del 1929 analizzata da Gramsci¹⁹⁷. Ambedue hanno avuto infatti origine nei «*modi di produzione e di scambio*» e si sono estese in ogni ambito della società¹⁹⁸, fornendo il pretesto per l'avvio di processi restaurativi di segno autoritario funzionali alla garanzia dei profitti dei gruppi oligopolistici privati. Basti pensare, a tale proposito, alla torsione maggioritaria impressa nell'ultimo ventennio alla forma di governo pluralista¹⁹⁹, la quale ha ridotto la dimensione politico-rappresentativa ad una competizione elettorale tra «due partiti o meglio tra due personalità», la cui «visione del mondo» o i cui «programmi» coincidono con gli interessi di «quell'1% che controlla la ricchezza e la vita politica del paese»²⁰⁰.

Una situazione che potrebbe nuovamente sfociare nell'instaurazione di un regime plebiscitario imperniato sul potere del «Capo del governo»²⁰¹, qualora riuscissero a trovare compimento le proposte di revisione costituzionale ancora in corso, le quali mirano a raccordare la centralizzazione della politica con la centralizzazione della produzione²⁰².

Il dominio delle oligarchie private ha reso dunque lo Stato «un deferente servitore del capitale finanziario»²⁰³ e ciò ha comportato un aumento delle diseguglianze²⁰⁴ e di conseguenza il distacco dei cittadini dalla democrazia²⁰⁵ e dai partiti²⁰⁶, il quale ha posto le premesse per l'insorgere di reazioni populiste²⁰⁷ e sovraniste²⁰⁸.

¹⁹⁷ L. CANFORA, *L'uso politico dei paradigmi storici*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 8 ss., richiama l'attenzione sui rischi interpretativi che possono derivare da un uso inadeguato «dell'analogia storica».

¹⁹⁸ Cfr. A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1755, 1756.

¹⁹⁹ Sulla natura del principio pluralista che costituisce «l'irrinunciabile e solida base di sostegno degli ordinamenti costituzionali odierni» volti a garantire una «società aperta» fondata sull'uguaglianza e sulla solidarietà sociale, cfr. F. R. DE MARTINO, *L'attualità del principio pluralista come "problema"*, in *Riv. AIC*, n. 2/2019, pp. 570, 581, 582.

²⁰⁰ Cfr. D. LOSURDO, *La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra*, Carocci, Roma, 2014, p. 52.

²⁰¹ Sul progetto di revisione costituzionale presentato dal governo Renzi, il quale si traduceva in un disegno eversivo perché puntava a trasformare la Repubblica parlamentare in un regime autoritario incardinato su «un uomo solo al comando», cfr. G. FERRARA, *Autoritaria e incostituzionale*, in *www.sinistrasindacale.it*, 26/10/2015.

²⁰² F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato*, cit., pp. 9, 127 ss., osserva come le riforme istituzionali ed economiche dell'ultimo ventennio, abbiano perseguito principalmente il fine di conquistare «la fiducia degli investitori internazionali». M. DELLA MORTE, *Deformare e riformare. La torsione privatistica del campo rappresentativo come esito e come processo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2019, pp. 117, 118, sostiene che l'eventuale approvazione delle proposte di revisione costituzionale in corso (iniziativa popolare e referendum propositivo; riduzione del numero dei parlamentari; ripensamento del divieto di mandato imperativo; autonomia differenziata), aggiungendosi alle riforme costituzionali già adottate (equilibrio di bilancio), potrebbe mutare ancor più profondamente «l'impianto repubblicano», fino a provocare «trasformazioni epocali».

²⁰³ Cfr. L. GALLINO, *Il denaro*, cit., pp. 88, 188.

²⁰⁴ Sul tema, cfr. L. GALLINO, *Globalizzazione e diseguglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2000; T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014; S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014; J. E. STIGLITZ, *Il prezzo della diseguglianza*, Einaudi, Torino, 2014; S. SASSEN, *Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale*, il Mulino, Bologna, 2015; W. SCHEIDEL, *La grande livellatrice. Violenza e diseguglianze dalla preistoria ad oggi*, il Mulino, Bologna 2019. C. AMIRANTE, *Eguaglianza, discriminazioni, espulsioni*, cit., pp. 25 e 77 ss., evidenzia come il «finanzcapitalismo», abbia portato a compimento il processo di «riduzione del lavoro a merce».

²⁰⁵ M. SALVADORI, *Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà*, Donzelli, Roma, 2015, pp. 491-493, osserva come la globalizzazione neo-liberista, abbia ridotto la democrazia a mero congegno atto a produrre «governi a legittimazione popolare passiva». Sulla crisi della democrazia, cfr. C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza,

I costi della crisi economica sono stati riversati sulla «gente comune» che «sentendosi vittima di una [...] macelleria sociale», ha maturato un «lacerante rancore»²⁰⁹, il quale è stato incanalato verso la «ricerca di capri espiatori» e verso il consenso a «nuovi leader e nuove forze politiche»²¹⁰, rivelatesi capaci di rapportarsi «direttamente al popolo» mediante modalità di tipo plebiscitario²¹¹.

Roma-Bari, 2003; C. GALLI, *Il disagio della democrazia*, Einaudi, Torino, 2011; ID., *Democrazia senza popolo. Cronache dal parlamento sulla crisi della politica italiana*, Feltrinelli, Milano, 2017; A. MASTROPAOLO, *La democrazia è una causa persa?*, Bollati Boringheri, Torino, 2011; S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Mondadori, Milano, 2017; M. SALVADORI, *Democrazia senza democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

²⁰⁶ Sul punto, cfr. M. PROSPERO, *La scienza politica in Gramsci*, bordeaux, Roma, 2016, p. 153 ss. Sull'acuirsi delle contraddizioni sociali nella fase della crisi del primo dopoguerra cui la sinistra non seppe fornire l'unica risposta adeguata, ovvero la creazione di un nuovo partito capace di orientare la lotta dei lavoratori secondo una chiara prospettiva socialista, cfr. P. TOGLIATTI, *Il diciannovismo*, in ID., *I corsivi di Roderigo*, De Donato, Bari, 1976, pp. 383 ss.

²⁰⁷ L. FERRAJOLI, *Democrazia e populismo*, in *Riv. AIC*, n. 3/2018, pp. 516-520, pone in evidenza come le proposte autoritarie propuginate dai populistici siano riuscite ad affermarsi, perché sono state considerate come una valida alternativa alla preminenza del potere economico sulla società, provocata dalle normative sovranazionali neoliberaliste. Sul tema del populismo, cfr. Y. MÉNY, Y. SUREL, *Populismo e democrazia*, il Mulino, Bologna, 2001; M. PROSPERO, *La Costituzione tra populismo e leaderismo*, Franco Angeli, Milano, 2007; N. TRANFAGLIA, *Populismo autoritario. Autobiografia di una nazione*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2010; E. GENTILE, *Il capo e la folla*, Laterza, Roma-Bari, 2016; E. TRAVERSO, *I nuovi volti del fascismo*, ombre corte, Verona, 2017; A. ILLUMINATI, *Populisti e profeti. Istruzioni per l'uso e la disattivazione*, Manifestolibri, Roma, 2017; M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, in *Riv. AIC*, n. 3/2018, pp. 375 ss.; F. CAPPELLI, *Il futuro addosso. L'incertezza, la paura e il farmaco populista*, Guerini e Associati, Milano, 2018; C. MOUFFE, *Il populismo di sinistra*, Laterza, Roma-Bari, 2018; AA.VV., *Populismo di lotta e di governo*, a cura di M. ANSELMINI, P. BLOKKER, N. URBINATI, Feltrinelli, Milano, 2018; S. FELTRI, *Populismo sovrano*, Einaudi, Torino, 2018; M. REVELLI, *Populismo 2.0*, Einaudi, Torino, 2017; ID., *La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite*, Einaudi, Torino, 2019.

²⁰⁸ L. FERRAJOLI, *L'alleanza perversa*, cit., p. 1, definisce il «sovranoismo», una «specifica versione del nazionalismo» connessa al «populismo», rivolta a rivendicare il ripristino della «sovranità nazionale» come efficace via d'uscita dalla «dipendenza» dai «vincoli» europei. R. SCIORTINO, *I dieci anni*, cit., p. 214, pone in evidenza come i partiti sovranisti ottengano il consenso di «settori di borghesia in via di declassamento», perché suscitano l'illusione di un cambiamento, quando invece si pongono al servizio degli interessi degli Stati più potenti (Usa, Federazione Russa), nelle dinamiche competitive del mercato mondiale. Sul tema, cfr. G. OTTAVIANO, *Geografia economica dell'Europa sovranista*, Laterza, Roma-Bari, 2019; C. CROUCH, *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

²⁰⁹ Cfr. I. D. MORTELLARO, *Di regioni*, cit., pp. 338, 346, il quale sostiene che per uscire dalla crisi occorre porre «sotto la lente dell'osservazione le *diseguaglianze*», che costituiscono la «fonte primaria dello scacco della politica e della democrazia». G. AZZARITI, *Il dovere costituzionale della solidarietà*, in AA.VV., *La Costituzione, 70 anni dopo*, pp. 241-247, osserva come negli ultimi trent'anni caratterizzati dalla diffusione del «neoliberalismo selvaggio» ispirato alla formula thatcheriana: «*la società non esiste, esistono solo gli individui*», sia divenuta dominante l'idea secondo cui «le identità dei singoli individui [...] si possono formare solo in contrapposizione tra loro», sicché il «principio di solidarietà» espressivo della concezione dell'«*homo socialis*» recepita dalle Costituzioni, è stato sostituito con quello di «competitività» proprio della concezione liberista dell'«*homo economicus*», la quale consente al massimo forme «di assistenza, riconducibili al cosiddetto "capitalismo compassionevole"». Per superare tale situazione di «regressione sociale» generatrice di «populismo, rancore e rassegnazione», i cittadini dovrebbero «tentare di ri-costituire il legame sociale» necessario per rivendicare l'attuazione dei «doveri di solidarietà politica, economica e sociale» prescritti dalla Costituzione e specie di quello indicato nell'art. 3, secondo comma, che assegna ai pubblici poteri l'obbligo di intervenire nell'economia per garantire la realizzazione dei «diritti inviolabili delle persone singole e associate», le quali dovrebbero adempiere parallelamente ad un altro «dovere» fondamentale ai fini del ripristino di un modello di «Repubblica solidale e non competitiva», ovvero quello di «concorrere al benessere pubblico» mediante un'«attività» e un «impegno civile» rivolti al «miglioramento "materiale" o "spirituale" della società».

²¹⁰ Cfr. M. SALVADORI, *Le ingannevoli sirene*, cit., pp. 77, 81-82, 100, il quale osserva come «il risentimento» dei «ceti impoveriti» dalla globalizzazione e dall'integrazione europea, si sia rivolto anche verso i partiti di sinistra e i sindacati che sono stati reputati non più idonei a tutelare gli interessi delle popolazioni, i quali hanno

Questi soggetti - pur presentandosi «come anti-sistema» e «anti-casta» - una volta pervenuti al potere, si sono rivelati tuttavia «funzionali» al rafforzamento del sistema e quindi delle sue diseguaglianze e discriminazioni²¹², perché la rivendicazione del ripristino della sovranità nazionale, viene declinata in senso «reazionario»²¹³ e, dunque, compatibile con le esigenze dell'«odierno ordo-liberismo»²¹⁴.

Questa sorta di «archo sovranismo», rozzo e culturalmente sguarnito²¹⁵, ha conseguito un ampio consenso, perché è riuscito a far percepire la sua proposta politica come un «rimedio» efficace contro l'«invasione dei migranti» che sottrae opportunità di lavoro e contro le politiche liberiste che provocano un insostenibile disagio economico. Una proposta che per inverarsi richiede la trasformazione del regime democratico rappresentativo in un sistema plebiscitario basato sul legame diretto tra elettori e capo carismatico, le cui determinazioni immediatamente espressive della «volontà del popolo sovrano» non possono tollerare gli ostacoli derivanti dalle regole dello stato di diritto²¹⁶.

L'ordine neoliberale non esclude del resto la possibilità del ricorso a soluzioni autoritarie, quando ciò sia richiesto dalla necessità della sua perpetuazione, come si può evincere dalla vicenda del Cile di Pinochet, che fu il primo Paese ad adottare politiche neoliberali, ricevendo il plauso di von Hayek, il quale in un'intervista rilasciata nel 1981 ad un giornale cileno, affermò la sua preferenza per una dittatura liberale», piuttosto che per un «governo democratico da cui è assente ogni liberalismo»²¹⁷.

trovato infine accoglienza nei «partiti di destra» e nei «movimenti populistici, che sono riusciti ad ottenere un largo consenso, lanciando demagogici appelli alla rivolta del popolo umiliato e offeso contro [...] le "caste" dei ricchi e dei potenti». A. DAL LAGO, *Viva la sinistra. Il futuro di un'idea*, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 84, 85, 89, 94, 108, osserva come le cause della profonda crisi delle sinistre europee vadano individuate nella loro subalternità alle politiche economiche ordoliberaliste e nella loro propensione all'interventismo militare finalizzato a garantire, nel contesto dell'alleanza militare a guida americana, l'«ordine nel resto del mondo». Negli anni in cui «il mondo diventava un solo palcoscenico» ove «si annodava ogni tipo di conflitto, la reazione a tutto questo» ha assunto «le forme di un estremo populismo di destra» considerato maggiormente ostile alle istituzioni economiche e finanziarie che governano l'Europa e il mondo e quindi più vicino agli interessi delle classi lavoratrici rispetto ad una sinistra divenuta «globalista».

²¹¹ Cfr. C. CARBONI, *L'implosione*, cit., pp. 183, 184.

²¹² Cfr. L. FERRAJOLI, *L'alleanza*, cit., p. 5.

²¹³ Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra*, cit., p. 12.

²¹⁴ Cfr. L. FERRAJOLI, *L'alleanza*, cit., pp. 2, 10, il quale osserva come le ideologie liberiste e quelle populiste siano accomunate dal rifiuto dei «limiti imposti a tutti i poteri dai diritti fondamentali», anche se le prime «in nome della suprema libertà dei mercati» e le seconde «in nome della sovranità popolare identificata [...] con l'onnipotenza delle maggioranze elettorali». La loro «azione congiunta» ha comunque come «principale bersaglio» il «principio di eguaglianza» sia in senso formale, che sostanziale.

²¹⁵ Sul «nazionalismo volgare» del fascismo e dei movimenti reazionari volto a radicare i cd. «valori della razza», cfr. P. TOGLIATTI, *A proposito del fascismo*, in *Opere scelte*, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 71.

²¹⁶ Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, *Sovranismi*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2019, pp. 91, 92. M. LAZZARATO, *Il capitalismo odia tutti*, cit., p. 26, osserva come i «nuovi fascismi» abbiano «conquistato l'egemonia politica in due modi: dichiarando una "rottura" con il "sistema" neoliberista (più a parole che nei fatti) e [...] designando l'immigrato [...] come nemico», sicché le «polarizzazioni politiche» alimentate dalle «diseguaglianze di classe» vengono ricomposte «attraverso il razzismo in un "popolo" fantasmatico ma "reale", che prende forma e identità opponendosi a un nemico comune».

²¹⁷ Cfr. D. GENTILI, *Crisi*, cit., pp. 69, 84, 85. Sulla compatibilità tra le dittature e il neoliberismo, cfr. M. LAZZARATO, *Il capitalismo*, cit., pp. 29 ss., che richiama - tra le altre - le posizioni di Von Mises, il quale dichiarò che «il fascismo e le dittature hanno salvato la "civiltà europea"» conquistando un «merito» perenne «nella storia».

Il «sovrano populista» che si è sinora espresso solo mediante «formule difensive e aggressive» e provvedimenti di chiusura delle frontiere rivelandosi «incapace di avanzare alcuna idea circa lo stato futuro del mondo», costituisce, in realtà «un nazionalismo impoverito fatto di convenienze provinciali e aspirazioni localistiche» e pertanto opportunisticamente incline a porsi al servizio del «sovrano conservatore» di altre superpotenze²¹⁸ che mirano a provocare la frantumazione dell'UE, al fine di estendere la loro egemonia nel contesto di un'acuita competizione inter-imperialista²¹⁹.

Ciò premesso, si deve però osservare come, nonostante l'ambiguità e il «corto respiro» del «populismo sovranista», alcuni argomenti da esso sollevati - come quello riguardante l'insostenibilità delle «misure di *austerità*» - siano da considerarsi fondati²²⁰ e come la «richiesta di sovranità» esprima in fondo l'esigenza di una politica che non sia solo calcolo di coefficienti relativi al Pil o alle regole dell'euro e ritorni ad essere processo decisionale partecipato²²¹.

Una richiesta che rivela, da un lato, un bisogno di protezione rispetto all'invadenza delle potenze economiche che colonizzano l'intera società provocando «impoverimento materiale e [...] paura permanente»²²² e, dall'altro, la necessità più generale di riconnettere «realità economica, destini personali ed esistenza politica collettiva, di sconfiggere oligarchie, di riconoscere conflitti», ovvero di «riaprire la storia» per spingerla oltre l'«eterno presente» imposto «dal neoliberalismo come destino privo di alternative» e quindi verso «un futuro da "cittadini" e non da consumatori indebitati»²²³.

5. Delineare l'alternativa

Tali bisogni considerati nella loro integrità, ovvero sconnessi dalle manipolazioni del populismo sovranista, sono identici a quelli posti a fondamento delle Costituzioni del secondo dopoguerra, le quali operarono una ricomposizione «della figura giuridica e del corpo sociale e politico della sovranità, lacerati dai totalitarismi»²²⁴ e configurarono pertanto la nuova

²¹⁸ Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, *Sovranismi*, cit., p. 93.

²¹⁹ Cfr. R. SCIORTINO, *I dieci anni*, pp. 190, 214, il quale sostiene che l'inasprimento della crisi determinerà la scomposizione della globalizzazione «in una serie di blocchi economico-politici che andranno a scontrarsi, mettendo a dura prova le costruzioni sovranazionali come l'UE».

²²⁰ Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, *Sovranismi*, cit., pp. 98.

²²¹ Cfr. C. GALLI, *Sovranità*, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 144, 145. Sulla propensione del neoliberalismo a estromettere i valori dalla dimensione pubblica e quindi a eliminarli dal dibattito politico, privilegiando di conseguenza le scelte tecniche rispetto a quelle politiche, cfr. L. PENNACCHI, *De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberalismo*, Mimesis, Milano-Udine, 2018.

²²² Sul tema, cfr. A. BONOMI, P. MAJORINO, *Nel labirinto delle paure. Politica, precarietà e immigrazione*, Bollati Boringheri, Torino, 2018; D. SASSOON, *Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi*, Garzanti, Milano, 2019.

²²³ Cfr. C. GALLI, *Sovranità*, cit., pp. 126, 127, 147, 148.

²²⁴ IBIDEM, p. 66, il quale pone in rilievo come il totalitarismo sia «l'esperienza della sovversione e della sconnessione suprema interna alla sovranità, di cui mostra l'aspetto terribile, l'autonomia della decisione da ogni [...] razionalità strumentale, da ogni logica giuridica».

«sovranità democratica» come strumento di neutralizzazione dei conflitti religiosi e razziali a garanzia della «pari dignità sociale», ma «non del conflitto di classe». Essa ha costituito «il compimento ordinato della sovranità» e nel contempo, la sua limitazione», tanto all'«esterno» mediante «l'esclusione dell'esercizio dello *jus ad bellum*», quanto all'interno mediante la sottoposizione delle sue espressioni ai principi di democrazia sociale²²⁵.

Anche oggi dovrebbe essere affidato alla «sovranità democratica» il compito di rigenerare la democrazia, ovvero quello «di restituire alla politica la sua complessità, la sua determinatezza, la sua legittimità, la sua controllabilità»²²⁶. La richiesta di sovranità cui sono sottesi i suddetti bisogni, viene intercettata però prevalentemente da destra²²⁷, perché la sinistra di governo oltre a non aver compreso la natura antisociale dell'UE, è incorsa nell'equivoco - comune anche ad alcune formazioni di cd. sinistra alternativa - di identificare il cosmopolitismo europeistico con l'internazionalismo, quando invece i due concetti non sono affatto coincidenti, perché mentre il primo avversa la dimensione nazionale per promuovere la libera circolazione dei capitali, il secondo invece la valorizza come terreno necessario di lotta politica. Per tale erronea sovrapposizione di concetti, la critica e la lotta all'europeizzazione neoliberista viene considerata dunque come un ripudio dell'internazionalismo²²⁸.

Le opportune distinzioni teoriche erano presenti invece nella coscienza politica degli esponenti dei partiti della sinistra ai tempi in cui «la questione sociale era ancora concepita come parte della questione nazionale» e in cui «l'ortodossia neoliberale non era ancora divenuta l'orizzonte fisso per la costruzione dello sviluppo economico», come dimostrano le seguenti dichiarazioni di Lelio Basso, il quale sostenne che: «il sentimento nazionale del proletariato non ha nulla di comune con il nazionalismo della borghesia, così come il nostro internazionalismo non ha nulla in comune con questo cosmopolitismo [...] con il quale si giustificano e si invocano queste unioni europee e queste continue rinunzie alla sovranità nazionale [...]. L'internazionalismo proletario non rinnega il sentimento nazionale e [...] la storia, ma vuol creare le condizioni che permettano alle nazioni di vivere pacificamente insieme. Il cosmopolitismo di oggi che le borghesie nostrane e dell'Europa affettano è tutt'altra cosa: è rinnegamento dei valori nazionali per fare meglio accettare la dominazione straniera». Ed inoltre, aggiunse che: «l'emancipazione delle classi subalterne passa dalla loro capacità di togliere alla nazione il carattere di espressione esclusiva della classe dominante, ma non anche di abbandonarla come terreno di lotta politica» e che quindi «il proletariato deve acquisire contemporaneamente la coscienza di classe e la coscienza nazionale, ponendo le basi per un vero internazionalismo, per una federazione di popoli liberi»²²⁹.

²²⁵ IBIDEM, p. 67.

²²⁶ IBIDEM, pp. 116, 125.

²²⁷ Sull'incapacità della sinistra di operare una rottura con «il comando della finanza» e sul conseguente affermarsi del «populismo sovranista», cfr. R. SCIORTINO, *I dieci anni*, cit., p. 187.

²²⁸ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., pp. 20 ss.

²²⁹ Cfr. Camera dei deputati, seduta del 13 luglio 1949. Il brano è riportato in A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 23 e in T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità*, cit., pp. 78 ss., ove sono riportate le analoghe posizioni di Togliatti e di Nenni. Sulla nuova idea di nazione delineata dalla Costituzione, la quale è stata connessa ai principi dell'internazionalismo, cfr. C. DE FIORES, *Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costi-*

Nell'epoca presente il «Superstato di polizia economica» sovranazionale utilizza invece lo «stato d'eccezione» per imporre il «diritto della crisi»²³⁰, il quale sta portando l'Europa verso la «catastrofe»²³¹. Tale situazione sta provocando, tuttavia, una reazione delle popolazioni che tornano a rivendicare la «risocializzazione dell'economia»²³², la quale potrà essere tuttavia realizzata solo mediante il «recupero della dimensione nazionale».

Un recupero che potrebbe avvenire in una direzione democratica oppure in una direzione autoritaria, come accadde a partire dagli anni Venti del Novecento e come potrebbe accadere nell'epoca attuale in cui la «vittoria del fascismo» è ritornata ad essere «una possibilità con la quale fare i conti»²³³, anche se difficilmente potrà tradursi in una mera replica a causa delle mutate «condizioni sociali», le quali tuttavia non escludono l'inverarsi di «varianti subdole e altrimenti brutali»²³⁴.

Il recupero della «sovranità democratica» - ovvero della «sovranità popolare» - e della «sovranità statale» nella misura necessaria affinché la prima possa esprimersi, costituisce quindi la condizione indispensabile per ripristinare forme di controllo dal basso dei processi produttivi volte ad evitare che, specie nelle fasi di crisi, possano essere instaurate forme di governo di tipo dittatoriale-corporativo²³⁵.

Risulta quindi essenziale perseguire l'obiettivo dell'eliminazione dei vincoli esterni gravanti sulle finanze e sui bilanci pubblici, i quali impediscono di realizzare politiche monetarie di sostegno della domanda e politiche economiche rivolte alla piena occupazione e occorre, nel contempo, perseguire il fine di ripristinare forme di controllo sulla circolazione dei capitali finalizzate a tutelare gli interessi della collettività e dell'economia nazionale²³⁶.

L'UE costituisce un dispositivo neoliberale predisposto per garantire gli interessi degli oligopoli privati e risulta pertanto «irriformalabile», sicché paiono illusorie sia le proposte volte

tuzionali, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2019, pp. 74 ss.; P. INGRAO, «Via italiana» o «Vie nazionali al socialismo»? *Riflessioni sull'internazionalismo di Togliatti*, in AA.VV., *Togliatti e la fondazione*, cit., pp. 47 ss.

²³⁰ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 123. M. LAZZARATO, *Il capitalismo*, cit., p. 6, pone in evidenza come nell'epoca attuale i «nuovi fascismi» pur in assenza di minacce comuniste al capitalismo, stiano «riattivando [...] il rapporto tra violenza e istituzione, tra guerra e "governamentalità"», sicché lo «Stato di diritto» e lo «stato d'eccezione» paiono ormai «indistinguibili».

²³¹ Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra*, cit., p. 12.

²³² Sulle recenti lotte sociali in Francia, cfr. COLLETTIVO EURONOMADE, *Gilets Jaunes*, manifestolibri, Roma, 2019.

²³³ Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra*, cit., p. 12.

²³⁴ Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, *Sovranismi*, cit., p. 103. M. LAZZARATO, *Il capitalismo*, cit., pp. 26, 27, sostiene che «dopo quarant'anni di politiche neoliberiste», il «fascismo contemporaneo» definito «ipocritamente [...] populismo», non si tradurrà in «una semplice ripetizione degli anni Venti e Trenta», perché si è allontanato dalla concezione «nazional-socialista» del «fascismo storico» per aderire ad una visione «nazional-liberista», la quale mira a edificare «uno Stato forte» volto a «reprimere le minoranze» e nel contempo a promuovere - in sintonia con la teoria ordoliberalista - «il mercato, l'impresa e soprattutto la proprietà». Per un'analisi critica del fenomeno leghista e della sua equivoca proposta federalista incentrata sul rafforzamento degli esecutivi e sul primato degli interessi delle imprese, cfr. A. RUGGERI, *Leghe e leghismo. L'ideologia, la politica e l'economia dei "forti" e l'antitesi federalista al potere dal basso*, Quaderni del Centro culturale «Il Lavoratore», n. 2/1997, Stampa Il Guado, Corbetta, (Mi), 1997.

²³⁵ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., pp. 7 ss., 142 ss.

²³⁶ Cfr. A. MASTROPAOLO e A. MASTROPAOLO, *Sovranismi*, cit. Sul tema, cfr. anche S. ANDRIANI, *La sinistra rilanci la programmazione*, in *Gli Argomenti umani. Pensare il mondo nuovo*, Editoriale il Ponte, Milano, n. 1/2005, pp. 18 ss.

a una sua democratizzazione, sia gli orientamenti del cd. «nuovo costituzionalismo», il quale ritiene possibile la tutela dei «diritti fondamentali in assenza dello Stato», giungendo così a prefigurare un «progetto emancipatorio» illusorio, perché privo della necessaria «dimensione politica» e perché fondato sull'erronea convinzione secondo cui, nell'era della globalizzazione, i «poteri statuali» si sarebbero dissolti, quando invece sono stati essenziali per l'edificazione delle istituzioni sovranazionali di sostegno al mercato mondiale neoliberista²³⁷.

Lo smantellamento del «sistema dei trattati»²³⁸ costituisce quindi la premessa essenziale per riprendere il percorso verso la costruzione di un'Europa democratica e sociale aperta alle «istanze dell'internazionalismo» ma non a quelle del «cosmopolitismo» neoliberale²³⁹, nella consapevolezza che tale opera potrà essere realizzata soltanto mediante la riattivazione del «conflitto sociale», il quale risulta fondamentale per ripristinare il protagonismo della «sovranità popolare» e quindi per configurare le linee di un processo decisionale (nazionale-sovranaazionale), fondato sul controllo sociale e sulla partecipazione democratica²⁴⁰.

In tale prospettiva, appare quindi indispensabile rivalorizzare la concezione del partito «*ex parte societatis*» recepita dalla Costituzione, la quale, nell'art. 49, lo individua come lo strumento mediante il quale i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale, ovvero come il mezzo idoneo ad esprimere il conflitto sociale e a convogliarlo nel circuito rappresentativo. Una concezione del partito antitetica dunque a quella oggi dominante del «partito leggero» incentrato sul potere delle segreterie e funzionale alle esigenze delle oligarchie economiche neoliberiste²⁴¹.

²³⁷ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 115.; T. FAZI, W. MITCHELL, *Sovranità*, cit., p. 284; P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra*, cit., p. 82; I.D. MORTELLARO, *Le istituzioni della mondializzazione*, in P. INGRAO, R. ROS-SANDA, *Appuntamenti di fine secolo*, Manifestolibri, Roma, 1995, pp. 245-247, il quale pone in evidenza come gli Stati abbiano rappresentato i punti di forza dello sviluppo sovranazionale del potere, anche se sono stati rifunzionalizzati - come entità sottordinate - in reticoli infranazionali raggruppanti esecutivi, tecnocrazie e imprese e deputati a svolgere funzioni di garanti e potenziatori del processo di accumulazione. Per una analisi critica delle posizioni che esprimono «una sorta di repulsione» nei confronti della «storia della sovranità» perché la considerano come manifestazione di un principio di «potente arbitrio, nemico del diritto» e che ne auspicano, di conseguenza, la sostituzione con una «costellazione di diritti fondamentali», considerata come «unico obiettivo costituzionalmente e democraticamente perseguibile», cfr. B. DE GIOVANNI, *Elogio della sovranità politica*, Editoriali Scientifica, Napoli, 2015, pp. 11 ss., il quale sostiene, invece, che il rigetto della sovranità nel campo delle idee e il suo declino nella realtà, abbiano fornito un rilevante contributo alla crisi della democrazia. Per l'opinione critica, cfr. L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno*, Anabasi, Milano, 1995, pp. 40 ss.

²³⁸ Cfr. P. DARDOT, C. LAVAL, *Guerra*, cit., p. 83.

²³⁹ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 143.

²⁴⁰ Cfr. A. SOMMA, *Sovranismi*, cit., p. 139. F. LOSURDO, *Ascesa e declino*, cit., pp. 62, 63, sostiene che nella fase attuale, occorrerebbe ricostruire una «razionalità politica» analoga a quella che informava la «costituzione economica internazionale dei Trenta Gloriosi» e quindi volta a individuare le forme istituzionali idonee a ripristinare un'«armonia» tra «vincolo esterno» (apertura alla cooperazione internazionale) e «vincolo interno» (fedeltà alle radici democratico-sociali).

²⁴¹ Cfr. A. ALGOSTINO, *Partiti, conflitto e potere: spunti di riflessione sulla trasformazione del partito politico*, in *Nomos*, n. 3/2015, pp. 8, 10, 11. A. BURGIO, *Il trionfo dei comitati d'affari*, in *il manifesto*, 31/10/2015, evidenzia come il modello del «partito leggero» strutturato su «comitati elettorali» oligarchici, abbia provocato l'aumento della corruzione e del trasformismo. A. D'ORSI, *Post-democrazia, sette tesi sul «caso Marino»*, in *il manifesto*, 1/11/2015, osserva come il distacco tra i gruppi dirigenti e la base dei partiti, sia divenuto «totale», perché tutte le decisioni vengono adottate dal «capo» e dai suoi «fedeli guardiani».

La disgregazione dei partiti di massa e l'adozione di leggi elettorali maggioritarie hanno determinato l'erosione dei canali di collegamento tra società civile e società politica²⁴², la quale si è resa autonoma dal popolo sovrano divenendo autoreferenziale, sicché si assiste ad una drammatica crisi della rappresentanza²⁴³, che è stata del resto comprovata dal Rapporto Censis «sulla situazione sociale del Paese» per l'anno 2019, il quale ha posto in evidenza come i cittadini abbiano perso completamente la fiducia nei confronti dei partiti politici e del Parlamento, fino al punto che il 48% di essi «dichiara che ci vorrebbe un uomo forte al potere», scevro da preoccupazioni riguardo al «Parlamento» e alle «elezioni»²⁴⁴.

Una propensione «all'attesa messianica dell'uomo forte», la quale lungi dal costituire l'esito di una follia collettiva, risulta strettamente connessa al disagio sociale, come dimostra lo stesso Rapporto, secondo il quale tale inclinazione «sale al 56% tra le persone con redditi bassi, al 62% tra i soggetti meno istruiti e al 67% tra gli operai»²⁴⁵.

I partiti che versano in uno stato di crisi sono infatti principalmente quelli che nel corso del Novecento, avevano rappresentato il conflitto «*ex parte* lavoratore», rivendicando giu-

²⁴² Sul tema, cfr. S. BONFIGLIO, *Forme di governo e partiti politici. Riflessioni sull'evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana*, Giuffrè, Milano, 1993; M. CERMEL, *La democrazia nei partiti. Dal fallimento della «legge truffa» alla democrazia dell'alternanza (1953-2003)*, vol. II, Cedam, Padova, 2003; M. CILIBERTO, *La democrazia dispotica*, Laterza, Roma-Bari, 2011; P. MARSOCCHI, *Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; M. PROSPERO, *Il partito politico. Teorie e modelli*, Carocci, Roma, 2012; AA.VV., *Democrazia. Storia e crisi di una forma politica*, a cura di F. BILANCIA, E.M. SCIULLO, A. GIANELLI, M.P. PATERNÒ, F. RIMOLI, G.M. SALERNO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013; F. LANCHESTER, *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Giuffrè, Milano, 2014.

²⁴³ Sul tema, cfr. G. ZAGREBELSKY, *La sovranità e la rappresentanza politica*, in AA. VV., *Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 83 ss.; F. LANCHESTER, *Note sul concetto di rappresentanza in campo politico*, in AA.VV., *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione: scritti per Giovanni Grottanelli de'Santi*, a cura di A. PISANESCHI e L. VIOLINI, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 33 ss. C. F. FERRAJOLI, *Rappresentanza politica e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. M. LAZZARATO, *Il capitalismo*, cit., p. 9, osserva come nell'epoca attuale «la rappresentanza e il Parlamento non detengano alcun potere, perché questo è interamente concentrato nell'esecutivo che, nel neoliberalismo, non esegue gli ordini del "popolo" o dell'interesse generale, ma quelli del capitale e della proprietà».

²⁴⁴ Cfr. il 53° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2019, in www.censis.it, 6/12/2019.

²⁴⁵ Il Rapporto Censis, ha posto in evidenza come «l'incertezza» verso «il futuro» costituisca «lo stato d'animo» della maggioranza dei cittadini, i quali hanno dovuto subire dapprima lo smantellamento del «sistema di welfare pubblico» realizzato in nome della «sostenibilità finanziaria» e in seguito l'arresto della mobilità sociale provocato dalle politiche di riduzione dei salari. Ciò ha determinato la diffusione di uno «stress esistenziale logorante», come dimostra il fatto che «nel giro di tre anni (2015-2018), il consumo di ansiolitici e sedativi [...] è aumentato del 23 %». Tale condizione ha alimentato, a sua volta, il «virus» della «sfiducia» verso i partiti, la politica e la democrazia che colpisce specialmente i ceti popolari, i quali manifestano «pulsioni antidemocratiche» e propendono per soluzioni autoritarie «che si pensavano riposte per sempre nella soffitta della storia». D. GALLO, *La scomparsa del futuro*, in *Corriere dell'Irpinia*, 20 dicembre 2019, commentando i risultati dell'indagine del Censis, dopo aver posto in evidenza come essa ci proietti l'immagine di una «società ansiosa, macerata dalla sfiducia» verso il «futuro», osserva che «nessuna società umana può vivere armoniosamente se non ha un futuro in cui credere», ovvero «un orizzonte comune in cui tutti si possono riconoscere nella dimensione della speranza». Spetta pertanto alla politica il compito di reagire alla crisi dell'economia e alla connessa crisi della democrazia, indicando le linee di «un progetto futuro», il quale dovrà tuttavia tenere in debito conto gli insegnamenti provenienti dal passato. M. FISHER, *Perché la salute mentale è un problema politico*, in ID., *Il nostro desiderio è senza nome. Scritti politici*, vol. I, minimum fax, Roma, 2018, pp. 155 ss., sostiene che l'espansione del neoliberalismo su scala globale, si nutre della «depressione individuale», la quale non viene più mediata e contrastata dalle organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori, che vengono pertanto indotti a considerarla come un problema personale, da affrontare con mezzi individuali.

stizia ed emancipazione sociale. La democrazia pluralista continua tuttavia ad aver bisogno di tali soggetti collettivi, perché l'espulsione del conflitto dal circuito della rappresentanza politica comporterebbe la negazione della sua stessa natura, in quanto decreterebbe la prevalenza di un unico modello economico e quindi il dominio di un'unica classe sociale²⁴⁶.

Muovendo da una riflessione critica sulle lacune e sulle contraddizioni delle esperienze precedenti, occorrerebbe pertanto prefigurare nuove forme di partito radicate sul territorio, organizzate democraticamente e incentrate «sulla conoscenza e la cultura» e quindi idonee a consentire ai «ceti subalterni» la fuoriuscita dallo stato di «passività intellettuale», il quale costituisce il «terreno di cultura per destre autoritarie e populismi demagogici»²⁴⁷. Nell'ambito di tale prospettiva, le riflessioni di Gramsci sui partiti forniscono un ausilio prezioso per l'avvio di un processo di democratizzazione volto a ricondurli alla funzione di tramite tra società e istituzioni, ovvero volto a evitare il consolidarsi di «*burocrazie*», le quali rappresentano «*la forza consuetudinaria e conservatrice più pericolosa*», perché «*finisce col costituire un corpo solido*», che «*sta a sè e si sente indipendente dalla massa*»²⁴⁸.

Le considerazioni gramsciane sulle caratteristiche che il partito rappresentativo delle classi lavoratrici dovrebbe assumere, offrono in particolare un contributo fondamentale non solo alla scienza politica, ma anche a quella giuspubblicista, perché pongono le fondamenta per l'elaborazione di una concezione dello Stato inteso non come apparato ma come comunità.

Nella visione di Gramsci, l'organizzazione democratica del partito dovrebbe prefigurare infatti un modello di stato fondato non più sul comando gerarchico degli esecutivi sulla società, ma sull'intreccio tra società civile e società politica e per tale ragione essa dovrebbe svolgere un ruolo educativo, considerando «*tutti i membri [...] come intellettuali*»²⁴⁹ e potenziando quindi le loro capacità di elaborazione e di decisione²⁵⁰.

Gli aderenti al partito dovrebbero essere posti pertanto nella condizione di realizzare nella dimensione interna, una prospettiva democratica e egualitaria da trasmettere all'organizzazione della società e dello Stato, sicché in tale contesto risulta essenziale l'adozione di un metodo di lavoro collegiale idoneo a potenziare la capacità di analizzare organicamente i rapporti tra società e istituzioni e quindi le facoltà di iniziativa e di proposta,

²⁴⁶ Cfr. A. ALGOSTINO, *Partiti, conflitto e potere*, cit., p. 14, la quale definisce con i termini di «postdemocrazia» o di «autocrazia elettiva» o di «democrazia dispotica» o di «cesarismo rappresentativo», quei modelli istituzionali che espellono il conflitto sociale dal circuito della rappresentanza politica.

²⁴⁷ Cfr. M. SALVADORI, *Le ingannevoli sirene*, cit., pp. 119, 122. C. CROUCH, *Combattere la postdemocrazia*, cit., p. 27, pone in evidenza come i «possessori di grandi patrimoni tanto più se rivestono posizioni di potere nell'ambito di grandi imprese», non abbiano «alcun bisogno di dar vita a un movimento e di reclutare iscritti», perché «per disporre di risorse umane» possono limitarsi ad «assumere dei dipendenti». Il «problema del coordinamento» viene risolto insomma mediante «la ricchezza».

²⁴⁸ Cfr. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1604.

²⁴⁹ Cfr. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1523.

²⁵⁰ A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1734, 1752, nella riflessione sulla formazione dei dirigenti di partito, ha osservato come sia «*più facile formare un esercito che formare dei capitani. Tanto è vero che un esercito già esistente è distrutto se vengono a mancare i capitani, mentre l'esistenza di un gruppo di capitani, affiatati, d'accordo tra loro, con fini comuni, non tarda a formare un esercito anche dove non esiste*».

sostituendo così alla relazione gerarchica tra istanze superiori e istanze inferiori, una relazione paritaria e democratica²⁵¹.

Gramsci ha elaborato una concezione del partito come «*moderno principe*» produttrice di nuove intellettualità e quindi fondato su una dialettica virtuosa tra base e vertice capace di dare impulso a una partecipazione effettiva dei cittadini al processo di determinazione degli indirizzi politici²⁵², nella consapevolezza che mentre i partiti governati dall'alto non possono che generare forme di governo dall'alto della società e dello Stato, le forze politiche interessate a edificare una diversa organizzazione del potere, devono adottare moduli organizzativi differenti da quelli oligarchici, i quali sono divenuti veicolo di soluzioni autoritarie e totalitarie.

Per Gramsci «*l'importanza*» dei «*partiti politici [...] nel mondo moderno*», deriva dal fatto che essi costituiscono gli strumenti necessari per l'«*elaborazione*» e la «*diffusione delle concezioni del mondo*» e rappresentano quindi «*il crogiolo dell'unificazione di teoria e pratica intesa come processo storico reale*»²⁵³.

Le forze politiche che ambiscono ancora a rappresentare gli interessi delle classi subalterne, dovrebbero utilizzare pertanto la riflessione gramsciana sul partito come fondamento per reimpostare i rapporti tra società e istituzioni in una direzione democratica e partecipata.

I gruppi dirigenti della sinistra sembrano invece aver introiettato la concezione della governabilità e si rendono pertanto promotori di riforme antiparlamentari e antipartitiche volte a consolidare la dittatura dei mercati, la quale nutrendosi del degrado della politica, alimenta appunto l'«*individualismo*», ovvero l'«*apoliticismo animalesco*» dei «*capipartito per grazia di dio o dell'imbecillità di chi li segue*»²⁵⁴.

Gli esiti di questo processo controriformatore paiono analoghi a quelli rilevati da Gramsci in relazione al suo tempo, ovvero che da partiti i quali «*nella società civile elabora-*

²⁵¹ M. SALVADORI, *Le ingannevoli sirene*, cit., p.121, pone in evidenza la necessità per le formazioni politiche di sinistra, di organizzare «sezioni e circoli [...] nei quali iscritti e simpatizzanti» possano essere «pienamente partecipi» ovvero posti nelle condizioni non solo di «ascoltare le opinioni dei dirigenti e i loro programmi in occasione delle tornate elettorali», ma di «discutere insieme, valorizzando competenze interne ed esterne, temi di politica internazionale, nazionale e locale, di fare oggetto di una riflessione condivisa articoli e contributi di analisi rilevanti, saggi e libri stimolanti». Si dovrebbe insomma promuovere «l'incontro delle persone e lo scambio dialettico delle opinioni, il confronto tra le intelligenze» e la creazione di «luoghi di informazione, comunicazione e partecipazione nei quali si insegna la conoscenza, si contribuisce all'innalzamento culturale, si fanno crescere persone, così da favorire l'emergere di quadri politici capaci di assumere responsabilità [...] a vari livelli». C. CROUCH, *Combattere la postdemocrazia*, cit., pp. 12-14, osserva invece come, nell'era della globalizzazione economica, i gruppi dirigenti dei partiti abbiano «smesso di farsi portavoce di varie categorie sociali sulla base di un contatto diretto con i concittadini» ed abbiano «preferito [...] mescolarsi ai capi delle grandi imprese globali [...] per convincerli a finanziare campagne elettorali sempre più costose», sicché il rapporto con gli elettori viene governato mediante «tecniche basate sulla ricerca di mercato e sulla pubblicità» e dunque «le politiche e l'immagine dei partiti» sono divenute «simili a merci vendute sul mercato a una massa di consumatori» considerati «solo in quanto acquirenti individuali, misurati mediante sondaggi, focus group e test di marketing». Si comprende pertanto come questo modello di partito «postdemocratico» abbia provocato un «distacco crescente tra leader politici ed elettori».

²⁵² Cfr. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1555-1561 e pp. 1752-1755.

²⁵³ Cfr. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. II, cit., p. 1387.

²⁵⁴ Cfr. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., pp. 1754, 1755.

vano gli indirizzi politici» e «educavano [...] gli uomini [...] in grado di applicarli», si è passati ad «un regime di partiti della peggior specie in quanto operano nascostamente, senza controllo» e sono governati «da camarille e influssi personali non confessabili»²⁵⁵.

Il percorso dei partiti delle classi subalterne e dei movimenti di base verso il ripristino della democrazia sociale, appare quindi complesso, ma essi potranno disporre del valido parametro di orientamento rappresentato dalla Costituzione, i cui principi vengono evocati nelle lotte che si svolgono nei territori e specie in quelle volte a rivendicare la costruzione di ordinamenti sovranazionali e internazionali capaci di garantire la pace e la giustizia sociale tra le Nazioni.

La Costituzione risulta ancora «capace di fornire risposte a vecchie e nuove rivendicazioni di partecipazione, di diritti e di giustizia» e quindi può essere utilizzata come strumento di «contropotere», di «costruzione di una democrazia insorgente»²⁵⁶.

²⁵⁵ Cfr. A. GRAMSCI, in *Quaderni del carcere*, vol. III, cit., p. 1809.

²⁵⁶ Cfr. A. ALGOSTINO, *I movimenti territoriali: come nuova manifestazione del conflitto sociale?*, in *Parolechiave*, dicembre 2018, p. 47. Sul concetto di democrazia insorgente, cfr. M. ABENSUR, *La democrazia contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano*, Cronopio, Napoli, 2008. Sull'attualità e l'idoneità dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione per fronteggiare le contraddizioni del presente, cfr. A. APOSTOLI, *A proposito delle più recenti pubblicazioni sull'uso della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, p. 73. G. LATTANZI, *Attualità della Costituzione*, cit., pp. 399, 403, ritiene che la Costituzione possiede una «vigorosa [...] attualità» e possa pertanto costituire «un punto di riferimento e una guida» per affrontare e risolvere le grandi questioni politiche, economiche e sociali che riguardano il Paese e quindi non meriti «sconvolgimenti» o «modifiche» che, pur apparendo «marginali», provocano «ricadute [...] ben più vaste».